Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 244

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| Per Firenze | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. 42 | 22 | 12 |
| Per le Provincie del Regno | | » 46 | 24 | 13 |
| Svizzera | | » 58 | 31 | 17 |
| Roma *(franco ai confini)* | | » 52 | 27 | 15 |

Firenze, Lunedì 5 Settembre

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento | L. 82 | 48 | 27 |
| Inghil., Belgio, Austria, Germ. | | » 112 | 60 | 35 |
| Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento | | » 82 | 44 | 24 |


## PARTE UFFICIALE

*Il N.* MMCCCCXIII (*Parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio generale del Banco di Sicilia, in data del 24 marzo 1870;

Visto lo statuto del Banco, approvato col Reale decreto del 10 gennaio 1869, n. MMXCVI, e modificato coll'altro Reale decreto del giugno 1870;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo con quello delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Banco di Sicilia è autorizzato ad istituire sedi nelle città di Napoli, Firenze, Genova, Catania, Girgenti, e succursali nelle città di Trapani, Caltanissetta e Siracusa.

Art. 2. Rimangono fermi i privilegi di cui gode il Banco nelle provincie siciliane, e continuano ad essere regolati dalle leggi e dalle altre disposizioni vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 luglio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

Castagnola.

Quintino Sella.

### REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE

(*Cont. e fine* — Vedi *Gazz. Uffic.* di ieri)

Capitolo VI. — *Reclami alle Commissioni comunali e consorziali.*

Art. 87. Contro l'operato dell'agente il contribuente può reclamare alla Commissione comunale o consorziale.

I reclami devono essere individuali, redatti su carta bollata da centesimi 50 ed essere presentati o fatti presentare all'agente od al sindaco entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso (mod. *H*, *I* o *K*).

Dei reclami prodotti sarà, se richiesta dagl'interessati, rilasciata ricevuta, staccandola dal registro a matrice (mod. *E*).

I reclami presentati al sindaco vengono da questi trasmessi all'agente, accompagnati da un elenco (mod. *F*) per doppio originale, uno dei quali, firmato dall'agente, è restituito al sindaco e tiene luogo di ricevuta.

Devono essere comunicati all'agente anche i documenti e gli atti prodotti dai contribuenti all'appoggio dei reclami.

Gli atti e documenti prodotti, che siano in contravvenzione alle leggi sul registro o sul bollo, devono essere dall'agente denunziati all'uffizio del registro.

La mancanza di reclamo alla Commissione comunale o consorziale entro i 20 giorni successivi alla notificazione degli avvisi, di cui agli articoli 69, 70, 71, 81 e 85, rende definitive le somme di reddito stabilite dall'agente.

Art. 88. L'agente deve spedire con apposito elenco (mod. *F*) alla Commissione i reclami ed allegati che gli sono pervenuti, ed unirvi copia delle schede e la ricevuta *figlia* (mod. *O*), per provare di avere notificato la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio. L'agente sottopone alla Commissione le osservazioni e i documenti che reputa utili.

L'elenco, firmato dal presidente, è restituito all'agente.

Art. 89. La Commissione procede all'esame dei reclami, e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta, pronunzia la sua decisione sopra ciascun reclamo, determinando, per ciascun cespite e per ciascuna, categoria, la somma di reddito lordo, le spese, il reddito netto e le annualità passive.

L'agente od un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della Commissione, ma senza voto deliberativo.

La Commissione può valersi delle facoltà indicate all'articolo 72 e seguenti.

Può inoltre riconoscere l'esistenza di un reddito a valutarne l'ammontare, anche quando dal titolo che le venisse presentato non apparisca stipulato alcun interesse. Ogniqualvolta giudichi che veramente si tratti di un capitale infruttifero, deve indicare i motivi della sua decisione.

Il giudizio della Commissione non può estendersi oltre i limiti delle contestazioni, salvo il disposto dall'articolo 93.

Art. 90. Il giudizio della Commissione sui reclami deve essere pronunciato possibilmente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Art. 91. Il presidente trasmette all'agente le testuali decisioni della Commissione di mano in mano che vengono proferite, unendovi i reclami, le schede e i relativi documenti; e, compiuti i lavori della Commissione, ne trasmette i processi verbali, registri ed atti all'agente medesimo, che risponde della loro conservazione.

Art. 92. L'agente ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della decisione inviandogli apposito avviso (mod. *P*) da recapitarsi nei modi e con le forme di cui all'art. 85.

Possono i contribuenti richiedere all'agente di vedere il testo della decisione.

Possono inoltre richiedere copia testuale della decisione, che sarà spedita in carta semplice, mediante il corrispettivo indicato al num. 8 della tariffa annessa alla legge sulle volture catastali.

Art. 93. La Commissione comunale o consorziale ha sempre la facoltà di aumentare i redditi inscritti dall'agente, e di inscrivere i cespiti di reddito ch'egli avesse ommesso; e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato, od abbiano confermato col silenzio i redditi stabiliti nel precedente accertamento, od abbiano aderito alle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio.

A tal fine l'agente deve comunicare alla Commissione l'elenco di tutti i contribuenti di ciascun comune colla indicazione dei rispettivi redditi.

Prima di giudicare sull'aumento la Commissione deve avvertirne l'agente cui incumberà di darne avviso al contribuente, perchè questo possa far valere le sue ragioni.

La decisione proferita dalla Commissione sarà dall'agente notificata al contribuente con avviso (mod. *P*).

Capitolo VII. — *Ricorsi alle Commissioni provinciali e alla centrale.*

Art. 94. Dalle decisioni delle Commissioni comunali e consorziali possono i contribuenti appellare alla Commissione provinciale entro il termine di giorni 20 dalla notificazione dell'avviso (mod. *P*) di cui all'art. 92.

Può del pari appellare l'agente, e in questo caso deve avvertirne il contribuente coll'avviso (mod. *P*) col quale gli notifica la decisione della Commissione comunale o consorziale, indicando i motivi dell'appello.

Nel termine di 20 giorni da questa notificazione l'agente deve presentare alla Commissione provinciale il suo appello, di cui può tener luogo la copia dell'avviso suddetto.

Art. 95. Colui il quale si trovi inscritto per lo stesso reddito tra i contribuenti di più comuni, quando abbia entro 20 giorni da quello in cui ricevette l'avviso d'iscrizione (mod. *H*) reclamato alle Commissioni comunali o consorziali, nella giurisdizione delle quali fu inscritto d'ufficio, può, ove queste Commissioni non secondino la sua domanda, ricorrere per causa d'indebita iscrizione alla Commissione provinciale, se i comuni suddetti si trovano nella stessa provincia, od alla Commissione centrale, quando si tratti di comuni posti in provincie diverse.

Però il giudizio intorno all'ammontare del reddito è sempre di competenza di quella Commissione comunale o consorziale e provinciale, nella giurisdizione della quale si trova il comune dove il contribuente fece la propria dichiarazione.

Nel caso in cui non vi sia stata dichiarazione, e le diverse iscrizioni siano state fatte d'ufficio, sono competenti a giudicare del reddito le Commissioni comunale o consorziale e provinciale, che hanno giurisdizione nel comune in cui l'iscrizione d'uffizio è, a giudicio del contribuente stesso, consentanea alla legge.

Quando il contribuente non contesti la somma di reddito, ma soltanto l'iscrizione del medesimo in più comuni, può ricorrere direttamente alla Commissione provinciale o centrale, secondo i casi.

Art. 96. Per i ricorsi in appello verrà seguito il procedimento stabilito dagli articoli 87, 88, 89, 90, 91 e 92; e le Commissioni provinciali sono investite delle stesse facoltà da quegli articoli attribuite alle Commissioni comunali e consorziali. In nessun caso però possono pronunciare decisione prima che siano decorsi 20 giorni da quello della notificazione dell'appello.

La dichiarazione di cui all'art. 75, viene rilasciata dal prefetto.

I ricorsi sia del contribuente, sia dell'agente in appello delle decisioni delle Commissioni devono essere corredati di tutti gli atti e produzioni del giudizio di prima instanza comprese le decisioni stesse.

Devono essere comunicati all'agente anche i controricorsi ed i documenti prodotti dai contribuenti contro gli appelli da esso presentati.

La mancanza d'appello entro i 20 giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione comunale o consorziale rende definitive le somme di reddito da essa stabilite.

L'intendente di finanza od un suo rappresentante ha facoltà di prender parte alle adunanze della Commissione provinciale, però senza voto deliberativo.

Il presidente della Commissione provinciale, compiuti i giudizi, trasmette gli atti ed i verbali all'intendente, il quale provvede per la loro conservazione.

Art. 97. Oltre i casi indicati all'articolo 95 possono ricorrere alla Commissione centrale tanto gli agenti, quanto i contribuenti contro le decisioni delle Commissioni provinciali, per quanto riguarda l'applicazione delle leggi e del presente regolamento.

Non si può deferire alla Commissione centrale alcuna decisione delle Commissioni provinciali concernente la semplice estimazione dei redditi.

È però ammesso ricorso alla Commissione centrale per tutte le questioni risguardanti l'esistenza o la valutazione dei redditi indicati pel paragrafo quarto dell'articolo 89.

Nei ricorsi si esporranno il fatto, le quistioni ed i capi della decisione contestata indicando gli articoli delle leggi o del presente regolamento che si affermano violati od erroneamente applicati.

Per questi ricorsi i contribuenti e gli agenti osserveranno quanto è prescritto per i ricorsi alle Commissioni provinciali.

La mancanza di ricorso entro i 20 giorni dalla notificazione della decisione della Commissione provinciale rende definitivo il giudizio medesimo.

Art. 98. I presidenti delle Commissioni provinciali ed il presidente della Commissione centrale devono, entro il termine di due giorni dal ricevimento di ciascun ricorso, darne comunicazione rispettivamente all'intendente di finanza ed al direttore generale delle imposte dirette, i quali ne faranno restituzione entro i dieci giorni successivi.

Art. 99. Per le decisioni proferite dalle Commissioni provinciali e centrale sarà osservato il disposto dell'art. 92.

Capitolo VIII. — *Inscrizioni sul registro.*

Art. 100. L'agente inscrive nelle schede (modulo *B*) le modificazioni determinate dalle Commissioni comunale e consorziale, provinciale e centrale, di mano in mano che gli pervengono le relative decisioni.

Art. 101. I redditi definitivamente accertati al 15 novembre saranno inscritti sul registro (mod. *X*).

Sono definitivamente accertati:

1° I redditi dichiarati, rettificati o confermati dai possessori sia per iscritto, sia col silenzio, ed ammessi dall'agente;

2° I redditi concordati fra i possessori e l'agente;

3° I redditi dichiarati o rettificati d'ufficio dall'agente e non contestati dai possessori avanti le Commissioni comunali o consorziali nel termine di 20 giorni dalla notificazione delle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio;

4° I redditi determinati dalle Commissioni comunali e consorziali e non contestati dall'agente e dai possessori avanti la Commissione provinciale o centrale, secondo i casi, entro 20 giorni dalla notificazione delle decisioni delle Commissioni comunali o consorziali;

5° I redditi determinati dalle Commissioni provinciali e non contestati dall'agente o dai possessori avanti la Commissione centrale entro 20 giorni dalla notificazione delle decisioni di dette Commissioni;

6° I redditi incerti e variabili dei quali fu fatta la estimazione in secondo grado dalle Commissioni provinciali, quand'anche la estimazione sia contestata nel predetto termine avanti la Commissione centrale; non si ritengono però definitivamente accertati i redditi anzidetti, tuttavolta che ne sia entro quel termine contestata la sussistenza o la tassabilità, oltre la estimazione;

7° I redditi determinati dalla Commissione centrale.

Art. 102. Dei redditi, intorno ai quali al 15 novembre non sia ancora intervenuta la decisione definitiva delle Commissioni, l'agente tiene nota in apposita tabella (Mod. *Q*).

Quando poi sia seguita la decisione definitiva, l'agente procede alle occorrenti annotazioni sulle schede ed alla inscrizione dei redditi sul registro.

Qualora fra i redditi di uno stesso possessore alcuni siano definitivamente accertati al 15 novembre, ed altri a tal tempo non lo siano ancora, s'inscrivono nel registro soltanto i primi, e non s'inscrivono gli altri se non quando sia intervenuta la decisione definitiva delle Commissioni.

Capitolo IX. — *Contravvenzioni e pene pecuniarie.*

Art. 103. È sottoposto a pena pecuniaria eguale al quarto della imposta il contribuente che non abbia fatto la dichiarazione o la rettificazione alla quale era tenuto.

Art. 104. Pel contribuente che abbia fatto tardivamente la dichiarazione o la rettificazione, e per quello che abbia confermata la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio dall'agente, o ne abbia chiesto la riforma nel termine fissato dall'articolo 81, la pena incorsa sarà ridotta ad un ottavo dell'imposta dovuta.

Art. 105. Quegli che nel fare la dichiarazione o la rettificaziane abbia scientemente nascosto un elemento del reddito, o lo abbia dichiarato in somma inferiore al vero, o abbia dichiarato in somma superiore al vero le spese e le annualità passive, incorre in una pena eguale al doppio dell'imposta dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato.

Quando trattasi di redditi incerti e variabili non vi è luogo a pena, se la differenza tra la somma dichiarata o rettificata, e quella definitivamente accertata non ecceda la proporzione del terzo di quest'ultima.

Art. 106. I contribuenti che fecero la dichiarazione o la rettificazione tardivamente, quelli che confermarono la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio, e quelli che ne chiesero la riforma sono soggetti, oltre alla pena comminata dall'art. 104, anche a quella comminata dall'art. 105, tuttavolta che il reddito dichiarato, rettificato, confermato o riformato risulti inferiore al vero.

Art. 107. Le pene pecuniarie si liquidano in ragione della sola imposta principale, e si applicano sull'intera differenza che corre tra il reddito dichiarato e quello definitivamente accertato, ridotti l'uno e l'altro a somma imponibile.

La liquidazione delle pene pecuniarie è fatta dall'agente sulle schede.

Art 108. Il contribuente che senza legittima e giustificata ragione in seguito dell'avviso ricevuto non si presenti entro il termine assegnatogli, in persona o per mezzo di suo mandatario, all'agente od alle Commissioni, incorre in una pena pecuniaria da 5 a 200 lire.

A pari pena va soggetto chi senza giusto motivo non presenta nel tempo prescritto i titoli di cui agli articoli 72 e 74, o nega ad alcuno dei membri delle Commissioni, all'agente o ad un suo rappresentante l'accesso o la visita nei suoi fondi rustici od urbani, ne' suoi magazzini, opifizi o stabilimenti; e nella stessa pena incorre la società anonima od in accomandita per azioni che nega di esibire i suoi libri di amministrazione; e ciò senza pregiudizio della facoltà di richiedere l'assistenza coattiva dell'autorità locale.

I cancellieri dell'ordine giudiziario che diano corso agli atti prodotti in giudizio dai possessori di redditi definiti contro i loro debitori, senza che consti che quei redditi siano stati dichiarati all'agente a norma degli articoli 49 e 126, incorrono in una ammenda da lire 5 a 50.

L'applicazione delle pene stabilite nel presente articolo sarà fatta dall'autorità giudiziaria con le norme delle vigenti leggi ad instanza dell'agente e giusta il processo verbale redatto dal medesimo o dal presidente della Commissione secondo i casi. La riscossione ne sarà effettuata per cura dei ricevitori del registro con le norme ed i privilegi stabiliti per le pene pecuniarie.

Capitolo X. — *Formazione e pubblicazione del ruolo.*

Art. 109. L'agente procede alla determinazione del reddito imponibile di ciascun contribuente valutando:

*a)* Al loro valore integrale i redditi perpetui, e quelli dei capitali dati a mutuo, o altrimenti redimibili, e quelli di cui all'articolo 3;

*b)* Ai sei ottavi del loro valore integrale i redditi temporari misti, nei quali concorrono il capitale e l'opera dell'uomo (industrie, commerci);

*c)* Ai cinque ottavi i redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitale (redditi professionali e stipendi), e quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo, nè il capitale (vitalizi, pensioni), eccettuati quelli di cui nella *lettera* seguente;

*d)* Ai quattro ottavi i redditi indicati nell'ultimo paragrafo dell'articolo 49.

Quindi fa sulla scheda e sul registro (modulo *X*) il riepilogo dei redditi imponibili, e dà opera alla formazione del ruolo (mod. *R*) colle norme seguenti:

1° Inscrive per ordine alfabetico i contribuenti, e nota per ciascuno di essi i redditi fondiari nei casi previsti dal secondo paragrafo dell'articolo 57, i redditi mobiliari al lordo, le spese, i redditi netti, le annualità passive ed i redditi imponibili;

2° Inscrive i redditi definitivamente accertati al 15 novembre, e dei quali all'art. 101;

3° Inscrive inoltre la somma di reddito da esso accertata, se le Commissioni comunali o consorziali non abbiano pronunciato sui ricorsi entro trenta giorni dalla loro presentazione, e inscrive invece la somma determinata dalle Commissioni locali o provinciali se al tempo della formazione del ruolo le Commissioni provinciali o la centrale non abbiano ancora pronunciato;

4° Addiziona, nei casi previsti dal paragrafo secondo dell'articolo 57, i redditi fondiari coi diversi redditi imponibili di ciascun contribuente; e poi:

*a)* Se la somma non è maggiore delle L. 400 imponibili, tiene esenti dall'imposta i redditi delle categorie *B*, *C* e *D*;

*b)* Se la somma è maggiore delle lire 400, ma non supera le lire 500, detrae dall'ammontare complessivo dei redditi delle categorie *B*, *C* e *D* lire 100, per assoggettare il resto all'imposta; e tiene esente dall'imposta l'intero ammontare dei redditi stessi quando non ecceda le lire 100;

*c)* Se la somma è maggiore delle lire 500 ritiene nella loro integrità i redditi delle categorie *B*, *C* e *D*;

*d)* Ritiene per l'intiero loro ammontare, qualunque esso sia, i redditi di categoria *A*;

5° Determina il totale dei redditi da assoggettarsi all'imposta;

6° Applica al totale l'aliquota dell'imposta e delle addizionali;

7° Inscrive l'imposta fondiaria principale, di cui all'art. 63, e vi applica il cinque per cento con le relative addizionali;

8° Inscrive l'ammontare delle pene pecuniarie liquidate a norma dell'art. 107;

9° Fa la somma in ciascuna colonna per ogni pagina e la riporta nella recapitolazione del ruolo.

Le addizionali accennate ai num. 6 e 7 constano dei quattro centesimi per lira di cui all'articolo 123.

Art. 110. I ruoli devono essere spediti dall'agente all'intendente di finanza non più tardi del 15 dicembre.

L'intendente, di mano in mano che riceve i ruoli, li esamina, e riconosciutili regolari ne fa inscrivere le risultanze in apposito riepilogo (mod. *T*), e li trasmette al prefetto, curando che entro il 31 dicembre la trasmissione sia compiuta.

Il prefetto rende esecutori i ruoli, e prima del 10 gennaio li restituisce all'intendente, il quale li fa tenere all'agente della riscossione, che nelle consuete forme inviterà i contribuenti al pagamento delle rispettive quote.

L'intendente, appena compiuto il suddetto riepilogo per tutta la provincia, ne trasmette un esemplare al Ministero.

Art. 111. Il sindaco pubblicherà una notificazione (mod. *S*) per avvertire i contribuenti che il ruolo (mod. *R*) ed il registro (mod. *X*) trovansi ostensibili, quello presso l'esattore, questo presso l'agente.

Capitolo XI. — *Ruoli suppletivi.*

Art. 112. Chi dopo il 30 giugno venga ad avere uno o più cespiti di redditi tassabili in suo nome, deve farne dichiarazione, se si tratta di redditi incerti, entro il termine di tre mesi, e se si tratta di redditi in somma definita, nel termine di un mese.

Art. 113. L'agente fa d'ufficio la dichiarazione per i redditi sfuggiti all'accertamento e scoperti posteriormente alla formazione del ruolo principale e per i nuovi redditi indicati nell'articolo precedente e non dichiarati dal contribuente.

Deve pure fare d'ufficio la rettificazione dei redditi definiti che non fossero stati tassati nel ruolo principale per l'intero ammontare risultante dai relativi titoli.

Inoltre ha cura che siano iniziate e continuate le operazioni di accertamento per quei redditi che, sebbene accertati da esso o dalle Commissioni, non fossero stati compresi nel ruolo principale, o fossero stati annullati per la mancata notificazione degli avvisi (mod. *H*, *I* o *K*).

I redditi contemplati in questo e nel precedente articolo sono determinati con le norme stabilite nel presente regolamento, e assoggettati all'imposta mediante ruolo suppletivo coll'applicazione delle pene pecuniarie incorse.

Art. 114. Devono altresì essere inscritti nella scheda e nel registro (mod. *X*) e tassati in ruolo suppletivo:

*a)* I redditi che, quantunque dichiarati o rettificati d'ufficio prima della formazione del ruolo principale, non erano però in quel tempo divenuti definitivi per la pendenza del termine ad impugnarli, stabilito dall'art. 87;

*b)* I nuovi e i maggiori redditi risultanti da decisioni definitive delle Commissioni non pervenute all'agente prima della formazione del ruolo principale, o risultanti da sentenze dell'autorità giudiziaria;

*c)* I redditi che, quantunque definitivamente accertati, non furono per errore materiale compresi nel ruolo principale.

Art. 115. Ai ruoli suppletivi sono applicabili le regole contenute nel capitolo precedente.

Capitolo XII. — *Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria.*

Art. 116. Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione presso l'intendente per essere stata omessa o per non essere stata fatta a forma dell'art. 85 la prescritta notificazione degli avvisi (mod. *H*, *I*, *K*), senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle Commissioni.

L'intendente ove gli risulti fondata tale opposizione, riterrà come non avvenute le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio; e provvederà per lo sgravio delle corrispondenti quote d'imposta, ordinando all'agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Art. 117. Per gli errori materiali incorsi nel ruolo, i contribuenti possono ricorrere all'intendente entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del ruolo medesimo; ed entro lo stesso termine l'agente può chiedere all'intendente la facoltà di rettificare gli errori materiali che esso abbia scorti a danno dei contribuenti.

Questi ricorsi non sospendono in verun caso l'esazione dell'imposta, salvo i rimborsi che potessero essere in seguito ordinati.

Art. 118. Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo, i contribuenti, che non avendo fatto la dichiarazione o rettificazione si ritennero aver confermato col silenzio il reddito stabilito nell'accertamento precedente, possono ricorrere alla Commissione comunale o consorziale e provare che nel tempo in cui doveva farsi la dichiarazione, il reddito o non esisteva o era esente dall'imposta o non era più tassabile mediante ruoli.

Art. 119. Coloro ai quali sia cessato il reddito od un cespite di reddito tassato nel ruolo possono ottenere lo sgravio della tassa corrispondente al tempo durante il quale il reddito o il cespite di reddito sia mancato.

Non si fa però luogo a sgravio di tassa fuorchè nei casi di cui ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 78.

Per ottenere tale sgravio si deve ricorrere alla Commissione comunale o consorziale entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo o dalla avvenuta cessazione, secondochè questa sia anteriore o posteriore alla pubblicazione stessa.

Art. 120. Nei casi contemplati nei due articoli precedenti, dalla decisione della Commissione comunale o consorziale possono tanto l'agente quanto i contribuenti appellare alla Commissione provinciale, e contro le decisioni di questa possono ricorrere alla Commissione centrale.

Per la forma, trasmissione e risoluzione dei ricorsi indicati tanto nei due articoli precedenti, quanto nell'articolo 116 sarà seguito il procedimento ordinario stabilito dal presente regolamento.

Art. 121. Per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo.

Per le quistioni che non siano state definitivamente risolute in via amministrativa prima della formazione del ruolo, e per quelle contemplate negli articoli 118 e 119, il termine di sei mesi per adire l'autorità giudiziaria non decorre che dal giorno della notificazione al contribuente dell'ultima decisione delle Commissioni, che sia definitiva per sua natura o tale sia divenuta per mancanza d'appello, ai termini degli articoli 87, 96 e 97.

In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate d'imposta scadute.

Non sono ammissibili in verun caso i ricorsi in via giudiziaria che riguardino la semplice estimazione dei redditi incerti e variabili delle categorie *B*, *C* e *D* e dei redditi definiti di cui al paragrafo quarto dell'articolo 89.

Qualora i ricorsi siano risoluti in senso favo-

revole ai contribuenti, si fa luogo al rimborso della somma indebitamente pagata dopo che la sentenza sia passata in giudicato, e si fanno le opportune annotazioni sul registro e sul ruolo.

CAPITOLO XIII. — *Disposizioni diverse.*

Art. 122. Coll'installazione delle nuove Commissioni comunali, consorziali e provinciali cessano di funzionare quelle nominate per l'accertamento antecedente.

I ricorsi rimasti insoluti presso le Commissioni cessanti saranno definiti dalle nuove Commissioni.

Art. 123. All'imposta principale esigibile in base a ruoli, e al decimo di cui all'articolo 130, saranno aggiunti quattro centesimi per ogni lira a titolo di spese di distribuzione e di riscossione. Il prodotto spetterà per un sedicesimo alla provincia, per tre sedicesimi al comune, per quattro sedicesimi allo Stato e per gli altri otto sedicesimi al comune o allo Stato secondochè l'uno o l'altro sostenga le spese di riscossione.

Art. 124. Tutto il carteggio fra i pubblici ufficiali dell'ordine amministrativo, anche provinciale e comunale, e fra le Commissioni ed i diversi uffici pubblici, nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, può circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio, senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta il contrassegno a bollo somministrato dalla direzione generale delle poste, o, in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 125. Le cifre portate sui ruoli non possono mai essere cancellate, nè corrette.

L'intendente di finanza, in base alle decisioni dei reclami di cui agli articoli 89, 96, 101, 102, 116, 117, 118, 119, 120 e 121, con appositi decreti dichiara inesigibili le quote d'imposta inscritte indebitamente nei ruoli, ordinando il rimborso di quelle già soddisfatte.

I decreti sono rimessi agli agenti della riscossione e servono loro di scarico a norma dei vigenti regolamenti.

Art. 126. I possessori di redditi definiti non possono sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori se non provando contemporaneamente di aver dichiarato i redditi stessi. Tale prova può consistere nella indicazione della data, del numero della dichiarazione e dell'ufficio cui fu presentata.

Mediante questa indicazione, il possessore di redditi definiti è ammesso ad esercitare l'azione che gli compete verso i propri debitori, salvo le verificazioni occorrenti quando fosse contestato che nella dichiarazione sia stato compreso il reddito definito che forma oggetto dell'azione promossa.

I possessori di redditi definiti sfuggiti all'imposta non possono esperire in giudizio i loro diritti, se prima non dichiarino i redditi stessi e non depositino nella cassa dell'agente della riscossione l'ammontare della corrispondente imposta e della pena pecuniaria incorsa.

L'agente delle imposte e quello della riscossione rilascieranno rispettivamente ricevuta della dichiarazione e del deposito.

Art. 127. Allorquando un esercizio d'industria o di commercio passa da uno ad altro individuo, il nuovo esercente è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta dal precedente.

Art. 128. La direzione generale delle imposte dirette può delegare agli intendenti di finanza le attribuzioni che le sono affidate dal capitolo secondo del titolo III.

Parimente il prefetto può delegare ai sottoprefetti le attribuzioni che gli sono affidate dagli articoli 16 e 20.

Tutte le comunicazioni che, giusta il presente regolamento, devono farsi dai comuni, dalle rappresentanze consorziali e dalle Commissioni comunali o consorziali ai prefetti, avranno luogo per intermedio del sottoprefetto o del commissario distrettuale.

## TITOLO IV.

### Disposizioni transitorie.

Art. 129. Per l'applicazione dell'imposta dell'anno 1871 il periodo, nel quale dovranno esser fatte le dichiarazioni, decorrerà dal 1° al 31 ottobre 1870.

Però il reddito da dichiararsi sarà quello dell'anno compiutosi col 30 settembre 1870, e sovr'esso sarà commisurata l'imposta del 1871.

I termini per la elezione delle Commissioni, per la revisione delle liste e per l'eseguimento delle altre operazioni prescritte dal regolamento saranno stabiliti con decreto ministeriale.

Art. 130. Per l'anno 1871 l'imposta sarà aumentata d'un decimo, e su questo saranno pure applicate le addizionali per le spese di distribuzione e riscossione.

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

---

*Il Numero 5832 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 luglio 1864, n. 1831, 26 gennaio 1865, n. 2136, e 11 maggio di detto anno, n. 2276;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023;

Viste le leggi 28 maggio 1867, numeri 3717, 3718, 3719, e 26 luglio 1868, numero 4513;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *F*;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

## REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI FABBRICATI

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione sono soggetti all'imposta del dodici e mezzo per cento sul loro reddito netto.

Art. 2. Il reddito netto dei fabbricati e di ogni altra stabile costruzione si determina detraendo dal reddito lordo dei medesimi, a titolo di riparazioni, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifizi, e un quarto per ogni altro fabbricato o costruzione.

Art. 3. Sono considerate come opifizi le costruzioni o porzioni di costruzione:

*a)* Destinate a una industria o manifattura esercitata specialmente per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, come mulini, cartiere, magli e simili;

*b)* Formate in guisa che non possano servire ad altri usi manifatturieri od industriali oltre quelli ai quali sono destinate, come forni, fonderie, fornaci da laterizi e simili;

*c)* Qualificate specificatamente per opifizi dalla legge, come ponti con tassa di pedaggio, mulini, bagni natanti, ponti volanti, chiatte, scafe, ed ogni altra costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo.

Art. 4. Sono esenti dall'imposta:

*a)* I fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

*b)* I cimiteri con le loro dipendenze;

*c)* I fabbricati demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze.

Art. 5. Sono parimente esenti dall'imposta le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre esclusivamente destinate:

*a)* All'abitazione di coloro che coltivano il terreno di cui il fabbricato è una dipendenza;

*b)* O al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quel terreno;

*c)* O alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari del terreno medesimo.

Art. 6. Sono temporaneamente esenti dall'imposta:

*a)* Le nuove costruzioni, per il biennio decorrente dal giorno in cui divennero abitabili o servibili;

*b)* Le costruzioni che, in virtù di concessioni speciali a titolo oneroso, furono esentate dalla imposta fondiaria, per la durata rispettivamente stabilita con le concessioni medesime;

*c)* Le case nella città di Palermo che si trovano nelle condizioni volute dalla legge 15 agosto 1867, n. 3855.

CAPITOLO II. — *Elenchi dei possessori e distribuzione delle schede.*

Art. 7. L'agente delle imposte forma, per ciascun comune, con la scorta del catasto e degli altri documenti che ritiene, un elenco alfabetico (mod. *C*) di tutti i possessori di fabbricati e di ogni altra stabile costruzione, e lo trasmette al sindaco con l'occorrente numero di schede (modulo *B*).

Art. 8. Il sindaco, per mezzo dei cursori o servienti comunali, manda a ciascun possessore o a chi per esso la scheda.

Per i residenti in altro comune od all'estero, la scheda deve essere inviata ai loro rappresentanti, agenti o procuratori residenti nel comune; e, mancando questi o non essendo conosciuti, la scheda deve essere inviata a qualcuno dei principali inquilini, con incarico di tosto recapitarla al possessore o suo rappresentante.

Il cursore o serviente fa constare della rimessione delle schede, mediante annotazione sull'elenco (mod. *C*) consegnatogli all'uopo dal sindaco con le schede stesse.

Compiuta la rimessione delle schede, il sindaco restituisce l'elenco all'agente.

Art. 9. Il sindaco, con notificazione (mod. *D*), da tenersi affissa per quindici giorni consecutivi, rammenta ai possessori di fabbricati le disposizioni degli articoli 10, 12 e 23 e le multe comminate dalla legge ai contravventori, e invita coloro che per qualsisia causa non abbiano ricevuta la scheda a richiederla all'ufficio comunale o all'agenzia delle imposte.

CAPITOLO III. — *Norme per le dichiarazioni.*

Art. 10. Sono obbligati a fare la dichiarazione:

*a)* I proprietari, per i fabbricati di loro dominio quand'anche questo sia risolubile;

*b)* Gli utilisti o livellari, per i fabbricati enfiteutici, ed i possessori a titolo di locazione perpetua, per i beni da loro condotti;

*c)* Gli usufruttuari, gli usuari e gli aventi diritto di abitazione, per i fabbricati di cui hanno l'usufrutto, l'uso o il diritto di abitazione;

*d)* Il comproprietario incaricato dell'amministrazione dei fabbricati indivisi, o, in mancanza di speciale amministrazione, tutti i comproprietari in solido;

*e)* Il marito, per i fabbricati dotali da esso amministrati e goduti; e per gli altri propri della moglie con lui convivente e da esso amministrati;

*f)* Il padre o la madre, per i fabbricati dei figli soggetti alla loro podestà;

*g)* I tutori e curatori, pei fabbricati dei minori;

*h)* I tutori, curatori ed amministratori, per i fabbricati degli interdetti, degli assenti, delle eredità giacenti, ed in genere per tutti i fabbricati affidati alla loro amministrazione;

*i)* I beneficiati, economi, amministratori e rappresentanti legali per i fabbricati dei benefizi, delle corporazioni, degli istituti pubblici, delle società e degli enti morali.

Le persone sopra indicate sono tenute a fare la nuova dichiarazione, anche se non siasi verificata alcuna variazione nei loro fabbricati e redditi precedentemente accertati.

Non potrà la precedente dichiarazione intendersi confermata col silenzio, che sarà anzi considerato come una vera e propria omissione.

Art. 11. Le dichiarazioni possono essere fatte dagli agenti, rappresentanti o procuratori dei possessori di fabbricati.

Il mandato, la procura o l'incarico deve risultare per atto pubblico o privato in originale o in copia, o anche semplicemente per lettera.

Detto documento deve essere annesso alla scheda; e in caso di dichiarazioni fatte in più comuni nell'interesse dello stesso mandante, basterà allegarlo ad una di esse e richiamarlo nelle altre.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da chi ha obbligo od ebbe incarico di farla, e indicare la data ed il luogo in cui vien fatta.

Il dichiarante che non sappia scrivere può far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà attestando di ciò fare alla presenza e per incarico dell'interessato.

Può anche fare la sua dichiarazione orale al sindaco o all'agente o ad un loro supplente, da cui verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 12. Devono essere dichiarati:

*a)* I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione di qualsiasi materiale;

*b)* Le costruzioni indicate alla lettera *c)* dell'articolo 3;

*c)* Le porzioni dei fabbricati in costruzione divenute abitabili o servibili;

*d)* Le proprietà non costrutte che formano parte integrante di un fabbricato, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita, come i cortili, i giardini, le aie, le gore e simili.

Tutti gli stabili sovraccennati devono essere dichiarati ancorchè siano permanentemente o temporaneamente esenti dall'imposta.

Art. 13. La dichiarazione deve contenere, quanto alle persone, il cognome, il nome, la paternità e la residenza del possessore, e il titolo del possesso, cioè se di proprietà, enfiteusi, locazione perpetua, usufrutto, uso o diritto di abitazione.

Nel caso d'enfiteusi, locazione perpetua, usufrutto, uso o diritto di abitazione, la dichiarazione deve anche contenere il cognome e il nome del proprietario o del domino diretto.

Trattandosi di benefizi, di cappellanie o di altri stabilimenti ecclesiastici, s'indicherà nell'intestazione, dopo il titolo del benefizio o della cappellania, il cognome e il nome del beneficiato, cappellano, economo od amministratore.

Nelle dichiarazioni fatte dai genitori, mariti, tutori, curatori ed amministratori, questi indicheranno nell'intestazione anche il proprio cognome e nome.

Il comproprietario indicherà pure i cognomi e nomi dei singoli comproprietari.

Gli agenti, procuratori e rappresentanti, nelle dichiarazioni che debbano fare a tenore dell'articolo 11, indicheranno nell'intestazione della scheda il cognome, il nome e la residenza dei loro mandanti o rappresentati.

Delle società, degl'istituti pubblici e degli altri enti o corpi morali si deve indicare la denominazione e la sede.

Art. 14. La dichiarazione deve indicare, quanto ai fabbricati, distintamente per ciascuno di essi:

*a)* La natura, l'uso o la destinazione;

*b)* La situazione, cioè se nel capoluogo del comune, ovvero nel territorio esterno, e in quale regione, sezione o rione, isolato, via, calle, contrada o vicolo;

*c)* Il numero civico delle porte, ove esista;

*d)* Il numero delle stanze o vani di ciascun piano, distinguendo i piani del fabbricato cogli appellativi di *sotterra, piano terreno, piano primo, secondo, terzo, ecc., soffitta*;

*e)* Il numero catastale o della mappa o della sezione, e la superficie in misura metrico-decimale;

*f)* Il reddito effettivo, o presunto, eccetto per i fabbricati che godono esenzione permanente.

Art. 15. Deve essere fatta una separata dichiarazione per ciascun comune dove sono posti i fabbricati, salvo il disposto dall'art. 22.

Art. 16. Se il possessore manchi dei dati catastali da riportarsi nella dichiarazione, l'agente si presterà gratuitamente agli opportuni riscontri ed indagini sui relativi registri.

Gli estratti catastali topografici e descrittivi che fossero all'uopo necessari, saranno rilasciati in carta libera ed esenti da diritti a favore dell'erario.

Art. 17. Il reddito da dichiararsi per i fabbricati affittati è quello risultante dagli affitti in corso al momento della dichiarazione.

Per altro se la pigione è minore di quella che si attribuirebbe al fabbricato in confronto degli affitti in corso per altri fabbricati in simili condizioni, il reddito da dichiararsi è quello di cui, il fabbricato sia suscettivo; della qual circostanza il dichiarante farà cenno nella colonna delle *Osservazioni*.

In ogni caso si deve unire alla scheda la scrittura di locazione, o una copia di essa in carta libera; se non vi è scrittura, deve essere presentata una dichiarazione parimente in carta libera, firmata dal locatore e dall'inquilino, che descriva l'edifizio o la parte di esso locata, ed indichi la relativa pigione.

Ove il dichiarante si trovi nella impossibilità di ottenere la firma dell'inquilino, deve farne espressa menzione nella dichiarazione ed indicarne i motivi

La dichiarazione di un edificio affittato che non sia corredata della scrittura di locazione o della menzione sopraccennata, si avrà per non eseguita.

Art. 18. Per i fabbricati non affittati deve dichiararsi il reddito presunto, che si determina con le norme seguenti:

*a)* Per i fabbricati ordinariamente capaci di dare un reddito effettivo, questo si desumerà comparativamente dalla pigione dei fabbricati posti in condizioni analoghe, nello stesso comune se ve ne siano, o in comuni circostanti, tenendo a calcolo le differenze provenienti dalle diverse condizioni economiche o da circostanze eccezionali;

*b)* Ai fabbricati, che per la loro destinazione o particolare costruzione non siano paragonabili con altri consimili dei quali sia noto il reddito, come convitti, collegi, spedali, teatri, luoghi di delizie e simili, sarà attribuito quel reddito che si potrebbe cavarne affittandoli nel loro stato attuale, e per quell'uso di cui siano e possano essere capaci.

Art. 19. Dal reddito dichiarato con le norme precedenti, il possessore non può fare alcuna detrazione per decime, canoni, livelli, fitti d'acqua, debiti, pesi ipotecari o censuari, nè per sfitti ed altre perdite eventuali, nè per spese di riparazioni, di mantenimento, od altre simili, salvo il disposto dall'articolo 2.

Art. 20. Trattandosi di fabbricati, pei quali nel dicembre 1870 non scada il periodo di esenzione temporanea, il possessore ne farà menzione nella scheda e indicherà, quanto ai fabbricati nuovi, il tempo da che furono resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, e, quanto agli altri, il titolo, la decorrenza e la durata della esecuzione medesima.

Art. 21. Quante volte al reddito fondiario di un fabbricato vada commisto un reddito di ricchezza mobile, come si verifica nel caso che una stessa persona possieda il fabbricato e vi eserciti una industria, il dichiarante ne farà prudenzialmente la separazione, attribuendo al fabbricato la prima specie di reddito, e facendo menzione del secondo nella colonna delle *Osservazioni.*

Art. 22. Il reddito attribuibile ad un fabbricato situato nel territorio di più comuni contermini, deve essere dichiarato per intero nel comune ove è situata la maggior parte del fabbricato stesso; e quando le parti siano eguali sarà dichiarato nell'uno o nell'altro comune a scelta del possessore.

In questa dichiarazione il possessore deve fare un prudenziale riparto del reddito fra i comuni, sul territorio dei quali è posto il fabbricato.

Art. 23. Le schede riempiute a norma degli articoli precedenti devono essere rimesse all'agenzia delle imposte o all'ufficio comunale entro un mese dalla notificazione di cui all'articolo 9.

Il rinvio fatto per la posta gode della franchigia.

Chi consegna la scheda all'agenzia delle imposte o all'ufficio comunale ha diritto di averne una ricevuta staccata da un registro a matrice (mod. *E*).

Il sindaco invia settimanalmente all'agente le schede rimesse all'uffizio comunale, unendovi le osservazioni che crede opportune, ed un elenco (mod. *F*) in due esemplari, uno dei quali firmato dall'agente e restituito al sindaco resterà nell'ufficio comunale a prova dell'eseguita trasmissione.

CAPITOLO IV. — *Revisione delle dichiarazioni.*

Art. 24. L'agente, ricevute le dichiarazioni dei possessori, procede alle operazioni seguenti:

*a)* Riscontra e rettifica le intestazioni nominative delle dichiarazioni in concorso, ove d'uopo, degli interessati;

*b)* Riconosce se nelle dichiarazioni sia stato omesso qualche fabbricato, e supplisce all'omissione facendone constare nella colonna delle *Osservazioni;*

*c)* Constata se i fabbricati qualificati come rurali od esenti per altro titolo sieno effettivamente ed interamente tali;

*d)* Verifica se dei fabbricati sia stata esattamente indicata la natura, l'uso o la destinazione, la situazione, il numero civico delle porte ov'esista, e il numero dei piani e delle stanze o vani;

*e)* Accerta se la qualificazione d'opifizio sia stata bene applicata;

*f)* Raffronta e, se d'uopo, corregge e completa le indicazioni relative ai numeri di catasto, di mappa o di sezione, ed alla superficie;

*g)* Esamina i redditi dichiarati dai possessori, aggiungendo gli omessi, rettificando gli inesatti così per gli stabili affittati, come per i non affittati, compresi quelli di cui agli articoli 6, 21 e 22;

*h)* Rettifica, occorrendo, la separazione dei redditi di cui all'articolo 21, e la fa d'ufficio quando il possessore l'abbia omessa;

*i)* Determina per le nuove costruzioni, e per le altre temporaneamente esenti, il tempo in cui dovranno essere assoggettate all'imposta;

*k)* Fa d'ufficio la dichiarazione per quei possessori che non la fecero nel termine prefisso;

*l)* Ordina alfabeticamente e numera progressivamente per ciascun comune le dichiarazioni fatte dai possessori o d'ufficio.

Art. 25. Per norma delle sue operazioni l'agente può:

*a)* Richiedere dai pubblici uffici un estratto dei documenti che gli possono abbisognare;

*b)* Intimare al possessore di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario a fornire dilucidazioni e prove;

*c)* Accedere negli edifizi o farvi accedere un suo rappresentante;

*d)* Chiamare presso di sè, per consultarlo, qualunque individuo creda atto a fornirgli informazioni.

Art. 26. I capi degli uffici governativi, provinciali e comunali devono rilasciare gratuitamente gli estratti dei documenti e dare le nozioni che l'agente richiegga per l'adempimento del suo incarico.

Art. 27. I possessori od altri individui che l'agente chiami innanzi a sè per avere dilucidazioni, prove o informazioni, devono essere avvertiti per lettera (mod. *M*), da trasmettersi nel modo indicato dall'articolo 29, del luogo, del giorno e dell'ora in cui saranno uditi.

Art. 28. Nel procedere alla visita di fabbricati, l'agente o il suo rappresentante deve essere munito di un attestato (mod. *N*) del sindaco locale, da cui consti della qualità della persona e dello scopo della visita.

Per tale visita deve, in caso di opposizione, essere assistito dal sindaco o da un assessore municipale.

Art. 29. Quando l'agente faccia la dichiarazione d'ufficio, o aggiunga nuovi redditi ai dichiarati, o modifichi questi o il loro reparto, o varii la scadenza del periodo d'esenzione, o ritenga per urbani i fabbricati dichiarati come rurali, o soggetti ad imposta quelli dichiarati come esenti, o non ritenga per opifizi i fabbricati dichiarati come tali, deve darne notificazione all'interessato con avviso (mod. *H*).

La notificazione è fatta dal serviente comunale mediante consegna dell'avviso alla persona del possessore. Quando la consegna non può essere fatta alla persona del possessore, l'avviso sarà consegnato nella casa di sua residenza ad uno della famiglia o addetto alla casa o al servizio del possessore.

In mancanza del possessore e delle persone sovraindicate, l'avviso sarà affisso alla porta dell'abitazione del possessore, ed il serviente ne fa attestazione.

Per le società, corporazioni ed enti morali, la consegna sarà fatta al loro rappresentante od a chi ne fa le veci.

Il serviente comunale ritirerà sempre ricevuta dal consegnatario; e, nel caso di affissione, la sua attestazione terrà luogo di ricevuta.

La ricevuta e l'attestato di affissione dell'avviso si fanno a cura del serviente comunale sopra apposito registro a matrice (mod. *O*), dal quale il segretario comunale stacca le ricevute *figlie* e le spedisce giorno per giorno all'agente, cui verrà restituito il registro stesso, terminata la consegna degli avvisi.

Quando il possessore non abbia residenza nel comune, l'avviso viene affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi, ed il segretario del comune certifica sul registro (mod. *O*) l'eseguita affissione.

CAPITOLO V. — *Delle Commissioni.*

Art. 30. Per l'applicazione delle leggi d'imposta sui fabbricati e del presente regolamento hanno competenza le Commissioni istituite per l'imposta di ricchezza mobile.

CAPITOLO VI. — *Reclami alle Commissioni comunali e consorziali.*

Art. 31. Contro l'operato dell'agente, il possessore può reclamare alla Commissione comunale o consorziale.

I reclami devono essere individuali, redatti su carta bollata da centesimi 50, ed essere presentati o fatti presentare all'agente od al sindaco entro 20 giorni dalla consegna dell'avviso (mod. *H*).

Dei reclami prodotti sarà, se richiesta dagli interessati, rilasciata ricevuta staccandola dal registro a matrice (mod. *E*).

I reclami presentati al sindaco vengono da questo tramessi all'agente, accompagnati da un elenco (Mod. *F*) per doppio originale, uno dei quali, firmato dall'agente, è restituito al sindaco e tiene luogo di ricevuta.

Devono essere comunicati all'agente anche i documenti e gli atti prodotti dai possessori all'appoggio dei reclami.

Gli atti e documenti prodotti, che siano in contravvenzione alle leggi sul registro o sul bollo, devono essere dall'agente denunziati all'uffizio del registro.

La mancanza di reclamo alla Commissione comunale o consorziale entro i 20 giorni successivi alla notificazione dell'avviso, di cui all'art. 29, rende definitivo l'operato dell'agente.

Art. 32. L'agente deve spedire con apposito elenco (Mod. *F*) alla Commissione i reclami ed allegati che gli sono pervenuti, e unire copia delle schede e la ricevuta *figlia* (Mod. *O*) per provare di avere notificato la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio. L'agente sottopone alla Commissione le osservazioni e i documenti che reputa utili.

L'elenco, firmato dal presidente, è restituito all'agente.

Art. 33. La Commissione procede all'esame dei reclami, e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta, pronunzia la sua decisione sopra ciascun reclamo.

L'agente od un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della Commissione, ma senza voto deliberativo.

La Commissione può valersi delle facoltà indicate all'articolo 25, e quando creda utile farsi assistere da un perito ne fa la scelta, fissandone la retribuzione.

Il giudizio della Commissione non può estendersi oltre i limiti della contestazione, salvo il disposto dell'articolo 39.

Art. 34. Il giudizio della Commissione sui reclami deve essere pronunciato possibilmente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Art. 35. Il presidente trasmette all'agente le testuali decisioni della Commissione di mano in mano che vengono proferite, unendovi i reclami, le schede o i relativi documenti; e, compiuti i lavori della Commissione, trasmette i processi verbali, registri ed atti all'agente medesimo, che risponde della loro conservazione.

Art. 36. L'agente ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della decisione, inviandogli apposito avviso (Mod. *P*) da recapitarsi nei modi e con le forme di cui all'articolo 29.

Possono i possessori richiedere all'agente di vedere il testo della decisione.

Possono inoltre richiedere copia testuale della decisione, che sarà spedita in carta semplice, mediante il correspettivo indicato al n. 8 della tariffa annessa alla legge 11 agosto 1870 sulle volture catastali.

Art. 37. Dell'estimazione del reddito complessivo di un fabbricato posto sul territorio di più comuni è giudice in prima istanza la Commissione comunale e consorziale del luogo in cui fu fatta la dichiarazione a' termini dell'articolo 22, e giudica in appello la Commissione provinciale.

L'agente, divenuto definitivo il reddito, ne fa il reparto se sia stato omesso dal dichiarante, o lo riforma, nella proporzione da questo indicata, se il reddito accertato resulti maggiore di quello dichiarato.

Quindi notifica per lettera alle Giunte municipali interessate il reddito accertato e il relativo reparto; e per i comuni non compresi nel suo distretto provvede a tale notificazione per mezzo delle agenzie, nel cui distretto i comuni medesimi sono situati. Della notificazione le Giunte devono sempre accusare ricevuta per lettera.

Art. 38. Contro il reparto del reddito, le Giunte municipali, entro 20 giorni dalla notificazione, possono ricorrere in prima instanza alla Commissione consorziale, o provinciale, o centrale, secondochè il fabbricato è posto in comuni dello stesso consorzio, o in comuni della stessa provincia non appartenenti allo stesso consorzio, o in comuni appartenenti a provincie diverse.

Le decisioni proferite dalle Commissioni devono dall'agente essere notificate al possessore e alle Giunte municipali con avviso (mod. *P*), a norma dell'art. 36.

Art. 39. La Commissione comunale o consorziale ha sempre la facoltà di aumentare i redditi inscritti dall'agente, e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei possessori, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato, od abbiano aderito alle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio.

A tal fine l'agente deve comunicare alla Commissione un elenco di tutti i possessori di ciascun comune colla indicazione del reddito di ciascun fabbricato.

Prima di giudicare sull'aumento, la Commissione deve avvertirne l'agente, cui incomberà di darne avviso al possessore, perchè questo possa far valere le sue ragioni.

La decisione profferita dalla Commissione sarà dall'agente notificata al possessore con avviso (mod. *P*).

CAPITOLO VII. — *Ricorsi alle Commissioni provinciali ed alla centrale.*

Art. 40. Dalle decisioni delle Commissioni comunali e consorziali possono i possessori appellare alla Commissione provinciale entro il termine di giorni 20 dalla notificazione dell'avviso (mod. *P*), di cui agli articoli 36 e 39.

Può del pari appellare l'agente, e in questo caso deve avvertirne il possessore con lo stesso avviso (mod. *P*), con cui gli notifica la parte dis-

positiva della decisione della Commissione comunale o consorziale, indicando i motivi dell'appello.

Nel termine di 20 giorni da questa notificazione l'agente deve presentare alla Commissione provinciale il suo appello, di cui può tener luogo la copia dell'avviso suddetto.

Art. 41. Per i ricorsi in appello verrà seguito il procedimento segnato dagli articoli 31, 32, 33 primo e terzo paragrafo, e 34, e le Commissioni provinciali sono investite delle stesse facoltà da quelli articoli attribuite alle Commissioni comunali e consorziali.

Le Commissioni provinciali non possono in verun caso pronunciare prima che siano decorsi 20 giorni da quello della notificazione dell'appello.

Le loro decisioni non possono estendersi oltre i limiti della contestazione.

La dichiarazione, di cui all'articolo 28, sarà rilasciata dal prefetto.

I ricorsi, sia dell'agente, sia del possessore, in appello dalle decisioni delle Commissioni devono essere corredati di tutti gli atti e produzioni del giudizio di prima instanza, comprese le decisioni stesse.

Devono essere comunicati all'agente anche i controricorsi ed i documenti prodotti dai possessori contro gli appelli da esso presentati.

La mancanza d'appello entro i 20 giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione comunale o consorziale rende definitive le somme di reddito da essa stabilite.

L'intendente di finanza od un suo rappresentante ha facoltà di prender parte alle adunanze della Commissione provinciale, però senza voto deliberativo.

Il presidente della Commissione provinciale, compiuti i giudizi, trasmette gli atti ed i verbali all'intendente, il quale provvede per la loro conservazione.

Art. 42. Possono ricorrere alla Commissione centrale tanto gli agenti, quanto i possessori contro le decisioni delle Commissioni provinciali, per quanto riguarda l'applicazione delle leggi e del presente regolamento.

Non si può deferire alla Commissione centrale alcuna decisione delle Commissioni provinciali concernente la semplice estimazione dei redditi.

Nei ricorsi si esporranno il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando gli articoli delle leggi o del presente regolamento che si affermano violati od erroneamente applicati.

Per questi ricorsi i possessori e gli agenti osserveranno quanto è prescritto per i ricorsi alle Commissioni provinciali.

La mancanza di ricorso entro i 20 giorni successivi alla notificazione della decisione della Commissione provinciale rende definitiva la decisione medesima.

Art. 43. I presidenti delle Commissioni provinciali e il presidente della Commissione centrale devono entro il termine di due giorni dal ricevimento di ciascun ricorso darne comunicazione rispettivamente all'intendente di finanza ed al direttore generale delle imposte dirette, i quali ne faranno restituzione entro i dieci giorni successivi.

Art. 44. Per le decisioni profferite dalle Commissioni provinciali e dalla centrale, sarà osservato il disposto dell'articolo 36.

(*Continua*)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Il 1° settembre andante è stato aperto in Collarmele (provincia di Abruzzo Ulteriore II) un ufficio telegrafico al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze 2 settembre 1870.

# PARTE NON UFFICIALE

## NOTIZIE VARIE

Il Comitato nazionale costituitosi in Firenze per soccorsi alle vittime della guerra ha ottenuto dal Ministro della pubblica istruzione che l'oratorio annesso al locale di S. Firenze, dove sono collocati in mostra alcuni dei più belli arazzi custoditi dalle Reali Gallerie, sia aperto ai visitatori mediante una tassa di cinquanta centesimi per l'entrata.

Il provento di tale esposizione andrà a vantaggio del Comitato suddetto.

— Leggesi nella *Perseveranza* d'oggi 5:

Ieri a mezzogiorno aveva luogo l'esperimento finale degli allievi di questo Istituto dei ciechi, alla presenza di numeroso e scelto uditorio. La prima parte comprendeva gli esercizi relativi all'istruzione elementare scolastica, in cui gli allievi d'amboi sessi diedero prova della sorprendente loro abilità nel leggere, nello scrivere e nel conteggiare, secondo speciali metodi meccanici, mostrandosi in pari tempo istruiti nel comporre in lingua italiana e francese, nelle nozioni di storia e geografia, e nel riconoscere il danaro di ogni specie e le forme dei corpi e delle figure geometriche.

La seconda parte risguardava l'istruzione musicale, e constava di dieci pezzi, eseguiti con perfetta esecuzione dagli allievi, sia nei concerti per oboe, per fagotto, per tromba, per violino e per pianoforte, con accompagnamento d'orchestra, sia nel bel coro *Salve Regina*, e nel coro finale dedicato alla cara memoria della cieca Antonietta Banfi, per opera del valente maestro Cesare Luoni, egualmente cieco, e già allievo dell'Istituto medesimo.

L'espressione di quei suoni, di quelle voci, non poteva che penetrare nel cuore degli astanti, i quali ad ogni pezzo proruppero in fragorosi applausi. Furono specialmente ammirati la brava allieva Adele Sacchi nella sua preghiera per mezzo soprano e nel suo capriccio per arpa sull'opera *I Due Foscari*; il bravo allievo Pietro Rognoni, autore ed esecutore di un divertimento per fagotto su motivi di Bellini; l'allievo Vittorio Gambaudo nel concerto per tromba su motivi di Bellini; l'allievo Vittorio Gestenbrand, nella fantasia per violino su motivi di Verdi; e l'allievo Domenico Magistrali nella fantasia per pianoforte di Enrico Herz, eseguita invero magistralmente.

Finita la parte musicale e proclamati gli alunni che hanno compiuto il corso d'istruzione, e meritarono speciale distinzione, consistente in gran parte in libretti della Cassa di risparmio, gli spettatori passarono ad ammirare in una stanza attigua l'esposizione dei lavori manuali degli alunni medesimi, eseguiti con tale perfezione da fare invidia all'occhio meglio veggente.

Chi assisteva alla commovente cerimonia non potè far a meno di benedire ai maravigliosi progressi di questa istituzione, ed alle cure veramente amorevoli e paterne di chi vi presiede e vi coopera con tanto zelo, con tanta filantropia.

— Ci facciamo grato dovere, dice il *Conte Cavour*, di annunziare al pubblico una nobile azione che attesta la singolare liberalità ed affetto verso il municipio di Torino d'una fra le più distinte famiglie di questa città.

Il signor comm. prof. Angelo Sismonda, senatore del Regno, membro della Regia Accademia delle scienze di Torino, in omaggio alla generosa intenzione confidatagli dal proprio fratello, il signor commendatore professore Eugenio, esimio cultore delle scienze naturali, di cui si piange la perdita, donò al municipio la preziosa galleria privata da esso posseduta, la quale conta oltre quaranta quadri dei più distinti autori.

— Leggesi nel *Libero Cittadino* di Siena del 4:

Domenica ebbe luogo nella sala del Mappamondo del palazzo comunale la solenne distribuzione dei premi a tutti gli espositori che più si distinsero nella nostra esposizione provinciale. Vi assistevano il sig. prefetto della provincia, i signori sindaco e membri della Giunta municipale, i membri della Commissione direttiva della esposizione, buon numero di espositori e un gran concorso di cittadini. L'egregio prof. Carlo Livi lesse in mezzo al numeroso uditorio un eruditissimo discorso, nel quale toccò importanti questioni di economia, di politica, di commercio, di industrie, di statistica e di educazione, adornandole di quel suo consueto stile pieno di sentimento e di brio. Fu ascoltato con attenzione e con interesse dagli astanti, sebbene il suo discorso riuscisse un poco troppo lungo, e riscosse all'ultimo unanimi applausi. Fu proceduto quindi all'appello nominale degli espositori premiati, i quali ricevevano dalle mani del signor presidente i loro diplomi.

— Sommario delle materie contenute nel fascicolo IX (settembre 1870) della *Nuova antologia*:

Musica e poesia nel mondo elegante italiano del secolo XIV. — Giosuè Carducci.

Gli albanesi Mussulmani. — *(Fine.)* — Dora D'Istria.

La guerra franco-prussiana. Considerazioni militari. — Luigi Chiala.

La dottrina dell'amore. — Raffaele Mariano.

Della tavola di nostra donna nel tabernacolo di Orsanmichele. — Gaetano Milanesi.

Balbina. — (Novella). — Domenico Gnoli.

L'Italia e l'istruzione femminile. — Aristide Gabelli.

L'Ungheria. — I. — L'Ungheria e Szechenyi. — Baldassarre Odescalchi.

Notizie letterarie. Lettere inedite di Bernardo Tasso per cura di G. Campori, Bologna 1869. — La cronaca di Dino Compagni con note di I. Del Lungo, Milano 1870. — Le rime di Francesco Petrarca. Commento di G. Bozzo, Palermo 1870. — Raffaello Fornaciari.

Rassegna musicale.

Rassegna politica.

Bollettino bibliografico.

Annunzi di recenti pubblicazioni.

AVVISO DI CONCORSO

**al posto di 2° assistente presso la R. Scuola di ostetricia in Milano.**

È aperto il concorso *per esame* onde provvedere alla nomina del 2° assistente biennale presso la R. Scuola di ostetricia in Milano, il quale è retribuito coll'annuo soldo di lire 1200, oltre l'alloggio nell'Istituto; ed in forza dell'articolo 42 del Regolamento interno di detta Scuola, approvato dal R. decreto 1° settembre 1865, passa poi al posto di 1° assistente per un secondo biennio coll'annuo maggior soldo di lire 1500 e il diritto d'alloggio.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione della Scuola, non più tardi del giorno 25 del prossimo venturo settembre, le loro domande documentate e presentarsi poi alla medesima nel giorno che verrà loro comunicato onde subire l'esame teorico-pratico in ostetricia dinanzi ad apposita Commissione secondo le norme universitarie.

Dalla Direzione della R. Scuola di ostetricia.

Milano, il 19 agosto 1870.

*Il professore-direttore*: LAZZATI.

REGIO ISTITUTO

**di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.**

(*Sezione di filosofia e filologia*).

Per norma di coloro che intendessero di concorrere ai posti di sussidio, disponibili pel futuro anno scolastico presso questa sezione, si avvisa che detti posti saranno 5, per la durata di 4 anni.

Che per concorrere a questi posti bisogna avere la licenza liceale, ed obbligarsi a fare gli studi presso l'Istituto per ottenere il diploma che abilita all'insegnamento secondario.

Questo esame di concorso avrà luogo presso questa sezione dell'Istituto e presso tutte le Università primarie del Regno, a cominciare dal giorno 12 novembre prossimo.

L'esame verserà sul greco, latino, italiano, storia e filosofia per quelli di primo anno; per coloro che avessero già incominciato i corsi universitarii, sulle materie del rispettivo anno.

Coloro che avessero già ottenuto il diploma di laurea e volessero fare presso l'Istituto un anno di studi di complemento per ottenere il relativo diploma, possono concorrere al sussidio per un solo anno, inviando un certificato del loro diploma di laurea, nel quale sieno notati i punti ottenuti in ciascuno degli esami.

Li 28 luglio 1870.

*Il Segretario*: T. FIASCHI.

## ELEZIONI POLITICHE del 4 settembre.

(*Votazione di ballottaggio*).

*Collegio* 10° *di Napoli*. — Eletto Consiglio con voti 260. Giordano n'ebbe 141.

# DIARIO

Le notizie che si avevano a Parigi dal campo fino alla mattina del 2 sono così compendiate e laconicamente commentate dalla *France*: « È difficile fra tante imformazioni contraddittorie giunte dal Belgio, da Berlino e dalle località vicine al teatro della guerra il rendersi esatto conto della situazione. I dispacci ufficiali mancano assolutamente a motivo della interruzione delle comunicazioni telegrafiche su varii punti. Siamo pertanto ridotti alle informazioni che si contengono nei dispacci belgi, inglesi e prussiani ed a quelli che ci è dato ricavare dalle nostre proprie corrispondenze. Tuttavia non crediamo di allontanarci gran fatto dalla verità riassumendo così la situazione in questi tre ultimi giorni, 30 agosto, disfatta parziale subita dal corpo de Failly che sarebbe stato sorpreso dai Prussiani nel momento che i soldati facevano la zuppa; 31 agosto: splendida rivincita del maresciallo Mac-Mahon col 1° corpo, quelli di Douai e di Lebrun e le truppe rimaste del 5° corpo comandate dal generale Wimpffen in sostituzione del generale de Failly; 1° settembre: ripresa della battaglia; risultato ancora incerto. » Le notizie degli altri giornali rassomigliano in tutto a queste della *France*. Nei loro articoli poi i giornali medesimi si mostrano ancora pieni di speranze e di fiducia.

La Camera dei deputati del Belgio avendo esaurito il suo ordine del giorno si è prorogata indefinitamente.

La *Corrispondenza Varrens* di Vienna dichiara destituita di fondamento la voce che il conte Potocki si ritiri dal ministero per cedere il posto ad un uomo di Stato di opinioni federaliste. Soggiunge che non ha mai cessato di intervenire il più perfetto accordo fra il conte Beust e il conte Potocki.

A Praga, la Commissione dietale per l'indirizzo in risposta al messaggio dell'imperatore continua a discutere sul tenore di esso indirizzo. Da un telegramma della *Neue Freie Presse* risulterebbe che il così detto partito federale czeco, pur non volendo eleggere deputati pel Reichsrath, tattavia si dichiari disposto a eleggere in seno della Dieta i deputati per le Delegazioni, che vengono designate sotto il nome di Corpo rappresentativo comune dell'impero.

Scrivono da Madrid che l'agitazione manifestatasi in conseguenza dell'apparire di alcune bande nelle provincie basche si è quasi compiutamente calmata. Queste bande vennero freddissimamente accolte dalle popolazioni attraverso alle quali passavano, ed i distaccamenti di truppe inviati per combatterle e disperderle ne ebbero facilmente ragione.

Da Costantinopoli, in data del 27 agosto, si annunzia che la Porta ha deliberato di chiamare solamente la metà dei redifs, e che l'isola di Cipro ha ottenuto una riduzione delle imposte e una riforma negli ordini amministrativi.

Dopo l'annunzio del massacro de' Francesi a Tien-Tsin, la divisione navale francese del Giappone ha lasciato quei paraggi per trasferirsi in China. Nel di 8 luglio, il *Coetlogon* è partito per Shangai dove surrogherà le cannoniere dirette verso il Pei-Ho; e il 9 luglio, l'ammiraglio Duperré si è diretto, colla *Vénus* e col *Dupleix*, per Tsie-Fou. Arrivato in quel porto, l'ammiraglio avrà a sua disposizione, oltre ai bastimenti suddetti, il *Linois*, la *Flamme*, lo *Scorpion*, l'*Aspic*. L'ammiraglio inglese ha parimente lasciato il Giappone per recarsi nel golfo di Pe-Tscely.

Alcuni giornali persistono nell'affermare che esistano dissensi nel Ministero. Noi siamo autorizzati a smentire questa voce, non avendo essa alcun fondamento.

Il Ministero è pienamente d'accordo sopra tutte le questioni politiche.

## DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
**(AGENZIA STEFANI)**

Milano, 4.

Oggi ebbe luogo il *meeting* sotto la presidenza del deputato Mussi. Il concorso fu immenso, l'ordine perfettissimo. Parlarono i sigg. Curti, Billia, Ghinosi, Sonzogno, Bargagni ed altri sulla politica estera e sulla necessità di andare immediatamente a Roma.

Si votò all'unanimità il seguente ordine del giorno del deputato Ghinosi: « È volontà della nazione, quindi è preciso dovere del governo, di serbare la neutralità e di risolvere la questione di Roma nel senso del programma nazionale, occupando immediatamente Roma ed il suo territorio. »

L'adunanza deliberò di stendere una petizione nel medesimo senso. L'adunanza si è sciolta alle ore 3 e mezzo.

Stuttgard, 4.

Ebbe luogo una riunione popolare, la quale si è pronunziata in favore dell'annessione dell'Alsazia e della Lorena, dell'accessione degli Stati del Sud alla Confederazione del Nord e della formazione di uno Stato confederato che sarebbe per la Germania e per l'Europa una garanzia per una pace durevole.

Copenaghen, 4.

Il Reichstag è convocato per il 3 ottobre in sessione ordinaria.

Parigi, 4 (ore 2 50 pom.)

Corpo legislativo. — Il conte di Palikao presenta un progetto che istituisce un Consiglio di governo e di difesa nazionale, composto di cinque membri eletti dal Corpo legislativo. I ministri saranno nominati colla firma dei membri di questo Consiglio. Il conte di Palikao ne sarà il luogotenente generale.

Favre reclama la priorità per il progetto della sinistra presentato ieri.

Thiers presenta un progetto firmato da 45 membri dei centri sinistro e destro, che si unirono ispirati dal bisogno della concordia. Il progetto dice: In vista delle circostanze, la Camera nomina una Commissione di governo e di difesa nazionale; una Costituente sarà convocata appena le circostanze lo permetteranno.

Il conte di Palikao accetta che il paese sia consultato dopochè saremo usciti dagli attuali imbarazzi.

La Camera dichiara l'urgenza sulle tre proposte, che sono collettivamente rinviate agli uffici allo scopo di nominare la Commissione.

La seduta è sospesa.

Berlino, 4.

Un telegramma del Re alla Regina annunzia che il colloquio del Re con Napoleone ebbe luogo presso Sedan. L'Imperatore era curvo ma in attitudine dignitosa e rassegnata. Il Re gli assegnò per dimora Wilhelmshoeln presso Cassel.

Madrid, 4.

I carlisti furono battuti; però il governo ha deciso di chiamare sotto le armi le riserve in seguito alla gravità degli avvenimenti di Francia.

Bruxelles, 4.

Assicurasi che il corpo del generale Vinoy sia intatto e che ripieghi sopra Parigi.

Parigi, 4 (ore 8 30 pom.)

Un'immensa folla sulla piazza del municipio acclama la Repubblica.

Assicurasi che il governo provvisorio sia di già costituito. Nessun disordine.

Parigi, 5 (ore 12 45).

Una folla immensa percorse i boulevards cantando la *Marsigliese*.

La Guardia nazionale e la Mobile percorrendo pure i boulevards furono dappertutto acclamate dalla folla. La popolazione si astenne da qualsiasi eccesso, ed espresse la ferma volontà di scacciare lo straniero.

Sulla piazza della Concordia la statua della città di Strasburgo fu illuminata.

La folla intuonava canti patriottici.

Il governo provvisorio è così costituito: Gambetta ministro dell'interno; Favre degli affari esteri; Magnin delle finanze; Simon dell'istruzione; Crémieux della giustizia; Leflo della guerra; Grévy del Consiglio di Stato. Lavertujon è nominato segretario generale del governo provvisorio.

Il generale Trochu è confermato governatore di Parigi.

Valentin e Engelhart sono inviati quali commissari militare e civile nell'Alsazia.

Furono posti i sigilli sulla porta del Corpo legislativo.

Berlino, 5.

Ecco il testo del telegramma spedito dal Re alla Regina:

« *Varennes*, 4 — Qual momento commovente fu questo incontro con Napoleone! Egli era profondamente afflitto, ma in un'attitudine dignitosa e rassegnata. Io gli destinai il castello di Wilhelmshoehe presso Cassel pel suo soggiorno. Il nostro incontro ebbe luogo in un piccolo castello presso Sedan. Colà ho ispezionato a cavallo l'armata che trovasi intorno a Sedan. Tu non puoi immaginarti l'accoglienza che ebbi dalle truppe; essa è indescrivibile. Al cader della notte terminai la mia ispezione che durò 5 ore. Io ritornai a Varennes alle ore 1 del mattino. Iddio ci aiuti anche per l'avvenire. »

Parigi, 5.

Il governo provvisorio è composto da Favre, Simon, Picard, Pelletan, Crémieux, Ferry, Bizoin, Rochefort, Arago e Pagès.

Kératry venne nominato prefetto di polizia.

Stefano Arago è nominato sindaco di Parigi.

I portafogli furono assunti come nel dispaccio precedente.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 4 settembre 1870, ore 1 pom.

Tempo vario e barometro pressochè stazionario.

I venti sono di sud-est e nord-ovest; il mare è calmo.

Si annunziano dall'estero dei nembi temporaleschi, dirigentisi verso l'Italia.

È probabile che il tempo si mantenga solamente variabile.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

*fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze*

Nel giorno 4 settembre 1870.

| | ORE | | |
|---|---|---|---|
| | 9 antim. | 3 pom. | 9 pom. |
| Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero | mm 757, 5 | mm 757, 5 | mm 758, 6 |
| Termometro centigrado | 25, 0 | 27, 0 | 20, 0 |
| Umidità relativa | 70, 0 | 40, 0 | 50, 0 |
| Stato del cielo | sereno e nuvoli | sereno e nuvoli | sereno |
| Vento direzione | O | O | O |
| Vento forza | debole | quasi for. | debole |

Temperatura massima . . . . . . . . + 27,5
Temperatura minima . . . . . . . . + 20,0
Minima nella notte del 5 settembre . + 16,0

## Spettacoli d'oggi.

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Donizetti: *Gemma di Vergy* — Ballo: *Armida*.

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Fioravanti: *Le Cantatrici villane*.

ARENA NAZIONALE, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Achille Dondini rappresenta: *Elisabetta regina d'Inghilterra*.

FEA ENRICO, *gerente*.

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 31 agosto 1870 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio* o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (Via del Castellaccio, FIRENZE).

La *Gazzetta Ufficiale* si pubblica nelle ore pomeridiane.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 5 settembre* 1870)

| VALORI | Godimento | Valore nominale | Contanti L | Contanti D | Fine corrente L | Fine corrente D | Fine pross. L | Fine pross. D | Nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendita italiana 5 0/0 | 1 luglio 1870 | » | 53 15 | 53 10 | — — | — — | — | — | — |
| Detta 3 0/0 | 1 aprile 1870 | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 35 25 |
| Imprestito Nazionale 5 0/0 | id. | » | 82 50 | 82 25 | — — | — — | — | — | — |
| Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 | id. | » | 75 75 | 75 25 | — — | — — | — | — | — |
| Az. Regìa coint. Tab. (carta) | 1 luglio 1870 | 500 | 640 — | — — | — — | — — | — | — | 635 |
| Obb. 6 0/0 Regìa coint. Tab. 1868 | id. | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 450 |
| Imprestito Ferriere 5 0/0 | | 840 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0 | | 840 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni della Banca Naz. Toscana | 1 genn. 1870 | 1000 | — — | — — | — — | — — | — | — | 1855 |
| Dette Banca Naz. Regno d'Italia | id. | 1000 | — — | — — | — — | — — | — | — | 2250 |
| Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio | id. | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Banca di Credito Italiano | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni del Credito Mobil. Ital. | 1 luglio 1870 | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni delle SS. FF. Romane | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni delle ant. SS. FF. Livor. | 1 luglio 1870 | 420 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obbl. 3 0/0 delle suddette | id. | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Dette 3 0/0 | | 420 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar. | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni SS. FF. Meridionali | id. | 500 | 308 — | 306 — | 306 — | — — | — | — | — |
| Buoni Meridionali 6 0/0 (oro) | id. | 500 | 389 — | — — | — — | — — | — | — | 388 |
| Obbl. 3 0/0 delle dette | 1 aprile 1870 | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl. | id. | 505 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Dette in serie non complete | | 505 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Dette in serie di una e due | | 505 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss. | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Detto 2ª emissione | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Imprestito comunale di Napoli | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Nuovo impr. della città di Firenze | 1 aprile 1870 | 250 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Prest. a premi città di Venezia | | 25 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| 5 0/0 italiano in piccoli pezzi | 1 genn. 1870 | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 54 50 |
| 3 0/0 idem | 1 aprile 1870 | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 37 |
| Imprestito Naz. piccoli pezzi | id. | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 85 |
| Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi | | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 76 50 |

| CAMBI | Giorni | L | D | CAMBI | Giorni | L | D | CAMBI | Giorni | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livorno | 8 | | | Venezia eff. gar. | 30 | | | Londra | a vista | | |
| Detto | 30 | | | Trieste | 30 | | | Detto | 30 | | |
| Detto | 60 | | | Detto | 90 | | | Detto | 90 | 27 — | 26 95 |
| Roma | 30 | | | Vienna | 30 | | | Parigi | a vista | 108 50 | 108 — |
| Bologna | 30 | | | Detto | 90 | | | Detto | 30 | | |
| Ancona | 30 | | | Augusta | 30 | | | Detto | 90 | | |
| Napoli | 30 | | | Detto | 90 | | | Lione | 90 | | |
| Milano | 30 | | | Francoforte | 30 | | | Detto | 90 | | |
| Genova | 30 | | | Amsterdam | 90 | | | Marsiglia | 90 | | |
| Torino | 30 | | | Amburgo | 90 | | | Napoleoni d'oro | | 21 50 | 21 49 |
| | | | | | | | | *Sconto Banca* 6 0/0. | | | |

**Prezzi fatti**: 5 p. 0/0: 53 50, 53 10, 53 05 cont. — Impr. Naz. 82, 82 50 cont. — Obbl. Eccles. 76 cont.
Pezzi da L. 20: 21 50 cont.

*Il Sindaco*: A. MORTERA.

**Citazione per pubblici proclami.**

L'anno mille ottocento settanta, il giorno quattro del mese di luglio in Caltanissetta.

Sulla istanza dei signori D. Antonino Trigona Stella barone di Mandrascati, D. Pietro Trigona Stella principe di Calvaruso, ed i coniugi baronessa donna Maria Amalia Trigona Stella e D. Alvano Bazzan barone dei Sollazzi, proprietari domiciliati in Palermo,

Io sottoscritto usciere del tribunale civile di Caltanissetta, ove sono domiciliato e residente, in esecuzione della deliberazione del 10 febbraio 1870 data dal tribunale suddetto, registrata con la marca di lire 1 10 annullata, con la quale è stata disposta la citazione per pubblici proclami, ho citato per pubblico proclama gl'individui indicati nelle infrascritte domande dal n. 6 al 225, tutti possidenti domiciliati e residenti in Valguarnera Caropepe, meno Maria Collora, segnata al n. 71, la quale è domiciliata e residente in Piazza Armerina, a comparire fra venticinque giorni avanti il suddetto tribunale civile in unione dei signori Stefano Trovato fu Agostino, Cristofalo Manusè fu Giuseppe, Luigi Scarlata fu Melchiorre, Sebastiano ed Antonino Ladelfa fu Gaetano, e Nr. D. Antonio Scoto fu D. Agatino, domiciliati e residenti in Valguarnera, che sono stati citati nel loro domicilio e residenza con atto del 15 giugno 1870 per l'usciere Lanza, registrato in Valguarnera nello stesso giorno al n. 201 con marca di lire 1 10 annullata, dei signori Cristofalo Palermo fu Luigi, Carmela Pavana e Carmelo Piazza fu Pietro, marito autorizzante, possidenti, i quali saranno citati nel loro domicilio e residenza in Aidone; e dei signori D. Vincenzo Cafici e donna Maria Di Martino coniugi, possidenti domiciliati e residenti in Vizzini, i quali saranno pure citati separatamente, per sentir far dritto alle seguenti domande degli istanti, i quali premettono in fatto:

Che i convenuti possedendo in enfiteusi le terre dell'ex-feudo Cafeci posto nel tenimento di Castrogiovanni nella quantità e pel canone qui sotto rispettivamente indicato, non han curato di pagare agli istanti come direttari le annate del canone per più di un triennio, nè la stipulazione dell'obbligo rispettivo, per cui sono essi incorsi nella devoluzione — In conseguenza — Piaccia al tribunale — Autorizzare le donne maritate a stare in giudizio nella contumacia o rifiuto dei loro rispettivi mariti — Condannare i convenuti a pagare agli istanti attori quali direttari delle terre di Cafeci, poste nel tenimento di Castrogiovanni, i rispettivi canoni arretrati di netto a tutto agosto 1869, cioè:

1. Trovato Stefano fu Agostino lire 72 08 pel canone di lire 13 15 sopra are 73 69, terre un tempo di Braccioavento Giacomo confinante con Cristofalo e Calogero Arena - 2. Manusè Cristofalo fu Giuseppe lire 237 83 sul canone di lire 40 77 di netto sopra ettare 2 28 43, confinanti con Prato Fichera e Rosario Manusè - 3. Scarlata Luigi lire 48 32 sul canone di lire 10 28 sopra are 72 10, limitrofo a D. Luigi Costanzo e D. Francesco Bellizzi, possedute prima da Rosaria Tuttobene vedova di Francesco Girgenti - 4. La Delfa Sebastiano ed Antonino fu Gaetano eredi del loro padre lire 38 67 sul canone di lire 5 57 sopra are 38 51, confinanti con Filippo La Delfa e Felice Arena - 5. Scoto notar D. Antonio lire 64 68 pel canone di lire 16 00 sopra ettare 1 12 54, confinanti con Antonino Miceli ed eredi di Gaetano Prato - 6. Spampinato maes. Luigi fu Tommaso lire 24 47 sul canone di lire 6 12 sopra are 47 87, confinanti con Giuseppe Villareale ed erede di Gaetano Prato - 7. Di Franco D. Francesco fu Giuseppe lire 32 12 sul canone di lire 8 3 sopra are 56 27, confinanti con D. Antonio Scoto e Michele Scarlata - 8. Oliveri Giacinto fu Raffaele erede di suo zio Salamone Luigi fu Emmanuele lire 15 30 sul canone di lire 2 55 sopra are 17 93, confinanti con Luigi Trovato e Calogero Calabrese - 9. Ladelfa Sebastiano fu Gaetano lire 33 63 sul canone di lire 3 05 sopra are 21 45, confinanti con Filippo Spinelli e Luigi Sottile - 10. Tuttobene Francesco fu Giuseppe lire 14 19 sul canone di lire 3 55 sopra are 24 78, confinanti con Salvatore La Martina e Carmelo Forneri - 11. Trovato Filippo fu Francesco erede di suo padre lire 9 17 sul canone di lire 1 52 sopra are 10 72, confinanti con Lorenzo La Cagnina e Gaetano Trovato - 12. Simpoli Gaetano possessore della partita di Filippo Pavone fu Filippo, solidale obbligato di detta partita con Perrica Santo, lire 35 50 sul canone di lire 4 59 sopra are 32 15, confinanti con Michelangelo Pavone e Santo Perrica - 13. Larosa Antonino fu Sebastiano lire 5 77 sul canone di lire 1 44 sopra are 8 4, confinanti con Antonino Pavone e Filippo Litteri - 14. Salvatore, Filippo e Maria fu Rosario eredi del loro padre lire 39 18 sul canone di lire 8 98 sopra are 50 32, confinanti con Antonino Pavone ed Antonino Alessi - 15. Litteri Fratelli Alfonso e Giuseppe fu Giulio eredi del loro zio Filippo Litteri lire 52 27 sul canone di lire 4 31 sopra are 24 11, confinanti con Gaetano Crimineri e finaida di Rossomanno - 16. Marchì Rosario fu Pietro lire 66 80 sul canone di lire 12 25 sopra are 36 51, confinanti con Filippo Prato e Filippo Litteri - 17. Salimeri Cristofalo fu Paolo possessore della partita di Casali Vincenzo fu Paolo, solidale obbligato di detta partita Scriminaci Gaetano lire 49 32 sul canone di lire 4 10 sopra are 23 77, confinanti con Gaetano Scriminaci e Francesco Pavone - 18. Ragatuso Cristofalo fu Onofrio erede di suo zio Santo Ragatuso lire 52 02 sul canone di lire 6 50 sopra are 45 55, confinanti con Giuseppe Gallo e via vicinale - 19. Carrete donna Concetta fu Francesco posseditrice della partita del canone di Vincenzo La Delfa solidale obbligati di detta partita Francesco e Nicolò Balsamo lire 10 70 sul canone di lire 2 68 sopra are 16 8, confinanti con erede di Giovanni Fallia e Maes. Primo Fichera - 20. La Delfa Antonino e Giuseppe fu Luciano eredi del loro padre lire 6 54 sul canone di lire 1 52 sopra are 10 72, confinanti con Serafino Bentivegna e Filippo Balsamo - 21. Manusè Gaetano fu Rosario erede di suo padre lire 16 57 sul canone di lire 4 14 sopra are 28 97, confinanti con Fiorenza Sebastiano e Rosario Manusè - 22. Malandrino Francesco fu Cristofalo erede di suo padre lire 111 35 sul canone di lire 4 84 sopra are 31 56, confinanti con Salvatore Guzzetta e Nicolò Balsamo - 23. Più detto Malandrino lire 36 sul canone di lire 1 63 sopra are 13 40, confinante con Giuseppe Ardilio e Cristofalo Malandrino - 24. Ardilio Gaetano fu Giuseppe e Gangi Ignazio fu Felice, maritali nomine di Ardilio Antonina eredi del loro padre lire 58 99 sul canone di lire 10 20 sopra are 71 01, confinanti con Cristofalo Malandrino e Pietro Camiolo - 25. Lo Giudice D. Giuseppe fu Salvatore e Torregrossa Antonino fu Serafino eredi del loro zio Torregrossa D. Camiolo Pietro fu Giacomo lire 4 59 sul canone di lire 0 36 sopra are 5 36, confinanti con Andrea Di Francesco e Nicolò Guerrera - 26. Salimeri Luigi per la partita di Fanzio Mariano fu Pasquale lire 10 37 sul canone di lire 2 59 sopra are 18 42, confinanti con Tuttobene Pasquale e finaida di Rossomanno - 27. Di Vincenzo Giuseppe fu Luigi erede di suo padre lire 56 46 sul canone di lire 5 54 sopra are 38 11, confinanti con Gangi Francesco e Santo Bonanno - 28. Provenzano Calogero fu Pasquale, maritali nomine di Ribis Calogera fu Giuseppe erede del di lei padre lire 35 76 sul canone di lire 3 25 sopra are 22 03, confinanti con Maes. Liborio La Monica e Michelangelo Vella - 29. La Delfa Sebastiano ed Antonino fu Gaetano eredi del loro padre lire 42 58 sul canone di lire 2 29 sopra are 16 08, confinanti con D. Filippo La Delfa e Girolamo Di Vincenzo - 30. Profeta Luigi fu Cristofalo lire 21 99 sul canone di lire 4 40 sopra are 30 81, confinanti con Matteo Indovina e Giulio Guerrera - 31. Di Gregorio Giovanni fu Luigi erede di suo padre lire 16 06 sul canone di lire 3 91 sopra are 28 13, confinanti con Guerrera Giulio e Serafino Trovato - 32. Gianforte Silvio fu Gius. erede di suo padre lire 65 2 sul canone di lire 3 82 sopra are 28 81, confinanti con Filippo Di Pane e Gaetano La Placa - 33. Guerrera Cristofalo fu Giulio erede di suo padre lire 23 71 sul canone di lire 5 92 sopra are 42 53, confinanti con Cristofalo Bardaci e Gaetano Guzzetta - 34. Luciardi Luigi e Palma fu Filippo eredi del loro padre lire 145 09 sul canone di lire 17 59 sopra ettare 1 23 26, confinanti con Gaetano Guzzetta e Francesco Presti Filippo - 35. Presti Filippo Alfio fu Filippo erede di suo padre lire 135 19 sul canone di lire 9 88 sopra are 69 17, confinanti con Filippo Lincianti e Salvadore Smiraglia - 36. Rizzo Giuseppe possessore della partita di Trippi Salvatore fu Giuseppe, solidale obbligato di detta partita Furneri Mariano lire 24 47 sul canone di lire 6 12 sopra are 42 87, confinante - 37. Callerame Gaetano fu Pietro erede di suo padre lire 46 92 sul canone di lire 6 12 sopra are 42 87, confinante - 38. Candella Luigia fu Baldassare erede del di lei padre lire 80 68 sul canone di lire 5 16 sopra are 36 17, confinanti con Carmelo Profeta e Mariano Oliveri - 39. La Delfa Nunzio fu Angelo, maritali nomine di Ponzo Antonina fu Rosario erede del di lei padre lire 50 7 sul canone di lire 5 97 sopra are 21 43, confinanti con Grazia Calzetta e Rosario Manusè - 40. Oliveri Maria fu Rosario lire 35 69 sul canone di lire 4 40 sopra are 30 81, confinanti con Francesco Oliveri e Filippo Campolino - 41. Calzetta Concetta e Gaetano fu Luigi lire 77 42 sul canone di lire 2 48 sopra are 10 72, confinanti con Maria Oliveri e Rosario Manusè - 42. Bellone Salvatore e Giuseppe Angelo lire 76 94 sul canone di lire 5 01 sopra are 38 18, confinanti con Francesco Presti e finaida di Rossomanno - 43. La Delfa Luigia posseditrice della partita di Antonino Toscano lire 19 72 sul canone di lire 5 03 sopra are 40 19, confinanti con Matteo Barbarino e Cristofalo Maugeri - 44. Gangi Ignazio fu Felice possessore della partita di Presti Filippo Angelo lire 24 65 sul canone di lire 6 16 sopra are 52 25, confinanti con Pasquale Colajanni, Antonino Toscano ed Antonino Vetro - 45. Presti Filippo Alfio fu Filippo quale erede di suo padre lire 28 55 sul canone di lire 1 67 sopra are 13 40, confinanti con Pasquale Colajanni, Antonino Toscano ed Antonino Vetro - 46. Nisi Carmelo fu Cristofalo lire 2 02 sul canone di lire 2 02 sopra are 16 8, confinanti con Filippo Maugeri e Filippo Presti Filippo - 47. Grasso Salvatore fu Cristofalo erede di suo padre lire 122 31 sul canone di lire 6 01 sopra are 48 23, confinanti con Antonino Vetro e Giuseppe Capuana - 48. Capuana Maria e Alfonso fu Giuseppe eredi del loro padre lire 40 05 sul canone di lire 6 01 sopra are 48 23, confinanti con Cristofalo Camiolo e Filippo Gangi - 49. Callerame D. Salvatore fu Emanuele, maritali nomine di donna Concetta lire 35 93 sul canone di lire 3 35 sopra are 26 79, confinanti con Cristofalo Camiolo e Giovanni Camiolo - 50. Lombardo Michele possessore della partita di Giuseppe fu Pietro, solidale obbligato di detta partita Trovato Salvadore e Serafino lire 59 71 sul canone di lire 12 20 sopra are 85 41, confinanti con Francesco Indovina e Vanella - 51. Bonanno Cristofalo fu Antonino erede di suo padre lire 54 93 sul canone di lire 3 63 sopra are 25 45, confinanti con Rosario Gentile, Antonino Milazzo - 52. Rizzo Giuseppe fu Cristofalo erede di suo padre lire 9 22 sul canone di lire 1 72 sopra are 12 06, confinanti con Serafino Gentile e Antonino Bonanno - 53. Maenza Giuseppe fu Luciano, maritali nomine di Vetro Francesca fu Signorino erede del di lei padre lire 13 94 sul canone di lire 1 74 sopra are 12 73, confinanti con Orlando Pietro e Presti Filippo Domenico - 54. Presti Filippo Francesco possessore della partita di Giuseppe Indovina, solidale obbligato di detta partita Maugeri Serafino fu Stefano lire 36 70 sul canone di lire 1 74 sopra are 12 73, confinanti con Signorino Vetro fu Cristofalo e Ignazio Incardona - 55. Zaccheria Barca Luigi fu Gaetano possessore della partita di Orlando Pietro lire 12 75 sul canone di lire 3 18 sopra are 22 27, confinanti con Serafino Maugeri e Signorino Vetro - 56. Di Fede Angela posseditrice della partita di Guerrera Cristofalo lire 69 42 sul canone di lire 3 70 sopra are 25 79 confinanti con Signorino Vetro ed Incardona Ignazio - 57. Saldolce Zaccheria Barca Luigi fu Gaetano lire 9 17 sul canone di lire 2 29 sopra are 16 08, confinanti con Campione Giuseppe e la suddetta partita di Zaccheria - 58. Liuzza Agostino e Croce fu Santi eredi del loro padre lire 43 73 sul canone di lire 1 72 sopra are 10 72, confinanti con Natale Costanzo ed Antonino Faenza - 59. Parisi Maria fu Giuseppe e Calì Michele, maritali nomine di Parisi Santa eredi del di loro padre lire 29 66 sul canone di lire 7 42 sopra are 51 91, confinanti con Natale Costanzo e Cristofalo Randazzo - 60. Bruno Giuseppe fu Cristofalo erede di suo padre lire 15 30 sul canone di lire 3 05 sopra are 21 36, confinanti con Natale Costanzo e Luigi Di Gregorio - 61. Gangi Luigi e Cristofalo fu Luciano eredi del loro padre lire 35 70 sul canone di lire 3 22 sopra are 26 12, confinanti con Luigi Di Gregorio e Giacomo Biondo - 62. Loggia Vincenzo fu Francesco lire 20 65 sul canone di lire 3 44 sopra are 21 43, confinanti con Giuseppe ed Antonino Di Fede - 63. Più suddetto Loggia, lire 23 29 sul canone di lire 3 86 sopra are 24 11, confinanti con Palma e Pietro Di Franco - 64. Tuttobene Pietro fu Giuseppe possessore della partita del sacerdote D. Francesco Carosia lire 69 38 sul canone di lire 4 65 sopra are 32 57 confinanti con Spampinato Salvadore e Luigi Liuzza - 65. Spampinato Salvadore fu Luigi lire 19 63 sul canone di lire 4 90 sopra are 39 69, confinanti con Luigi Liuzza e Carosia Di Francesco - 66. Maenza Angelo fu Filippo, maritali nomine di Palermo Francesca fu Filippo erede del di lei padre lire 28 68 sul canone di lire 5 25 sopra are 29 21, confinanti con il sac. Lombardo e Filippo Sortino - 67. Campione Filippo fu Liborio possessore della partita di Giardo Luciano fu Raffaele, solidale obbligato di detta partita Parisi Giuseppe fu Giuseppe lire 18 44 sul canone di lire 4 61 sopra are 25 79, confinanti con Giuseppe Parisi e Luciano Indovina - 68. Manusè Santo possessore della partita di Antonino Milazzo lire 11 13 sul canone di lire 2 78 sopra are 19 43, confinanti con Giovanni Di Vita e Cristofalo Bonanno - 69. La Rosa Stefano fu Calogero possessore della partita di Pasquale fu Giuseppe lire 37 51 sul canone di lire 7 50 sopra are 42 20, confinanti con Gaetano e Filippo e Giuseppe Parisi - 70. Barca Zaccheria Luigi fu Gaspare lire 13 25 sul canone di lire 3 72 sopra are 26 12, confinanti con Campione ed erede di Giuseppe e Salvadore Sortino - 71. Collora Maria fu Giovambattista erede di suo padre lire 50 58 sul canone di lire 6 50 sopra are 39 52, confinanti con Vito Nigrelli e Lodovico Oliveri - 72. Sacco maes. Vincenzo fu Agostino lire 22 07 sul canone di lire 2 70 sopra are 18 76, confinanti con Giovambattista e Felice Cellura - 73. La Martina Giuseppe fu Egidio erede di suo padre lire 51 70 sul canone di lire 2 97 sopra are 22 10, confinanti con Luigi Indovina ed Antonino Milazzo - 74. Presti Filippo Giuseppe fu Pietro erede di suo padre lire 76 03 sul canone di lire 4 73 sopra are 33 15, confinanti con Stefano Costanzo e Salvadore Costanzo - 75. Costanzo Francesco e Giovanni fu Antonino eredi del loro padre lire 97 52 sul canone di lire 3 29 sopra are 22 36, confinanti con Antonino La Martina e Pietro Presti Filippo - 76. Trovato Carmelo fu Agostino erede di suo padre lire 21 86 sul canone di lire 3 29 sopra are 22 36, confinanti con Antonino La Martina e Pietro Presti Filippo - 77. Fiorenza Antonino fu Giuseppe erede di suo padre lire 194 20 sul canone di lire 32 12 sopra ett. 1 81 21, confinanti con Luigi e Vincenzo Costanzo - 78. Muzzicato Pietro fu Paolo per lire 45 52 sul canone di lire 10 87 sopra are 60 96, confinanti con Luigi Costanzo e Salvatore Berrittella - 79. Torregrossa maes. Antonino, maritali nomine di Nuccio Concetta erede di suo padre per lire 76 50 sul canone di lire 7 65 sopra are 62 87, confinanti con Giovanni Berrittella e Francesco Paolo Baglione - 80. Berrittella Luigi fu Cristofalo erede di suo padre per lire 67 32 sul canone di lire 12 98 sopra are 72 35, confinanti con Giovanni Berrittella ed eredi di Giovanni Arena - 81. Più lo stesso Berrittella per lire 12 38 sul canone di lire 3 59 sopra are 20 10, confin. con Francesco Paolo Baglione e Cristofalo Berrittella - 82. Costanzo Francesco e Filomena fu Francesco eredi del loro padre per lire 26 77 sul canone di lire 6 69 sopra are 37 51, confinanti con Magri Carmelo e Giuseppe Costanzo - 83. La Delfa Giuseppe fu Cristofalo erede di suo padre per lire 6 79 sul canone di lire 6 79 sopra are 36 51, confin. con Giuseppe Fiorio e Giovanni Di Vincenzo - 84. Vincenzo Giovanni fu Giovanni per lire 9 98 sul canone di lire 4 24 sopra are 16 42, confinanti con Indovina Marcello e Ladelfa Cristofalo - 85. Indovina Marcello di Leonardo per lire 14 45 sul canone di lire 3 75 sopra are 80 39, confinanti con Ladelfa Cristofalo, e Di Vincenzo Giovanni - 86. Giuliano Santo e Giuseppe fu Giovanni eredi del loro padre per lire 26 88 sul canone di lire 3 65 sopra are 20 44, confinanti con Giuseppa Campanella e Francesco Sottile - 87. Rizzo Andrea fu Giuseppe per lire 32 25 sul canone di lire 5 25 sopra are 37 51, confinanti con Nicolò Cocilova e Vincenzo Salimeli - 88. Gangi Ludovico fu Filippo per lire 26 68 sul canone di lire 3 33 sopra are 23 28, confinanti con Giuseppe Rizzo e Rizzo Filippo - 89. Maenza Giuseppe e Ferdinando fu Cristofalo eredi del di loro padre per lire 157 67 sul canone di lire 8 07 sopra are 56 61, confinanti con Berrittella Maenza e Luigi Palermo - 90. Palermo Cristofalo fu Luigi erede di suo padre per lire 40 77 sul canone di lire 3 09 sopra are 22 77, confinanti con Cristofalo Maenza e Cristofalo Arena - 91. Rizza Cristofalo ed Andrea fu Giuseppe qual erede del loro padre per lire 29 27 sul canone di lire 3 25 sopra are 23 11, confinanti con Nicolò Cocilovo e Giuseppe Salimeri - 92. Spina D. Giuseppe possessore della partita di Cristofalo Indovina solidali obbligati di detta partita Scarlata Vincenzo fu Carmelo per lire 53 61 sul canone di lire 4 46 sopra are 31 55, confinanti con Pavone Filippo e Gaetano Tuttobene - 93. Stoppia Vincenzo fu Luigi erede di suo padre per lire 94 78 sul canone di lire 9 71 sopra are 72 35, confinanti con Benedetto Oliveri e Pasquale Callerame - 94. Costanzo Michele fu Gabriele erede di suo padre per lire 39 97 sul canone di lire 3 03 sopra are 21 35, confinanti con Paolo Spampinato e Salvatore Di Simone - 95. Gangi Filippo, maritali nomine di Leva Angela fu Filippo, qual erede del di lei padre per lire 9 sul canone di lire 2 25 sopra are 15 66 - 96. Pavone Filippo fu Cosmo per lire 27 48 sul canone di lire 2 25 sopra are 15 74, confinanti con Leva Filippa e Bentivegna Cristofalo - 97. Salimeri Salvatore e Luigia fu Vincenzo eredi del loro padre per lire 142 50 sul canone di lire 8 32 sopra are 58 28, confinanti con Giuseppe Rizza e Giuseppe Di Vita - 98. Di Fede Michele fu Antonino per lire 14 56 sul canone di lire 2 29 sopra are 16 08, confinanti con Vincenzo Salimeri e Di Vita Giuseppe - 99. Di Franco Michele fu Antonino possessore della partita di Campione Giuseppe, solidali obbligati di detta partita d'Amico Antonio fu Giuseppe per lire 83 30 sul canone di lire 4 16 sopra are 31 81, confinanti con Francesco ed Antonino Scarlata - 100. Scarlata Francesco fu Antonino erede di suo padre per lire 17 93 sul canone di lire 1 72 sopra are 12 06, confinanti con Giuseppe Campione e Antonino Baglione - 101. Piazza Carmelo fu Pietro, maritali nomine di Pavone Carmela fu Francesco quale erede del di lei padre lire 8 61 sul canone di lire 1 27 sopra are 9 55, confinanti con Pietro Callerame e Pasquale Scriminaci - 102. Greco Filippo maritali nomine di Felicia fu Pasquale erede del di lei padre lire 46 66 sul canone di lire 2 78 sopra are 21 43, confinanti con Gabriele Costanzo e Gaetano Rizza - 103. Cicero Luigi e primo erede del loro padre per lire 130 90 sul canone di lire 11 90 sopra are 48 07, confinanti con Ignazio Amantia e Filippo Prestifilippo - 104. Arena Pietro fu Antonino erede di suo padre per lire 91 25 sul canone di lire 5 88 sopra are 41 19, confinanti con Antonino Lamartina e Pasquale Scriminaci - 105. Silvestre Gaetano fu Giuseppe per lire 55 39 sul canone di lire 4 63 sopra are 32 49, confinanti con Liborio Lamonica e Michelangelo Vella - 106. Amantia Giuseppe, Michele e Lorenzo fu Ignazio, eredi del loro padre, per lire 35 57 sul canone di lire 5 92 sopra are 41 53, confinanti con Ardilio Croce e Trovato Giuseppe - 107. Ardilio Melchiorre fu Croce per lire 21 42 sul canone di lire 2 72 sopra are 19 10, confinanti con Ignazio Amantia ed Ardilio Croce - 108. Di Silvestre Gaetano fu Giuseppe per lire 13 38 sul canone di lire 1 91 sopra are 10 72, confinanti con Francesco Arena ed Antonino Pavone - 109. Russo Cesare e Giuseppe fu Andrea eredi del loro padre per lire 23 71 sul canone di lire 4 97 sopra are 24 83, confinanti con Giuseppe Greco ed Ardilio Croce - 110. Indovina Lucrezia fu Domenico erede dello zio Francesco Indovina per lire 92 88 sul canone di lire 5 35 sopra are 37 51, confinanti Luigi Cammiolo - 111. Viavattene Antonino fu Gaetano per lire 33 49 sul canone di lire 8 37 sopra are 46 80, confinanti con Viavattene Antonino e Di Maria Antonino - 112. Alaimo Alfonsa fu Giovanni erede di lei padre per lire 37 76 sul canone di lire 8 30 sopra are 61 63, confinanti con Pavone Giuseppe e Calabrese Calogero - 113. Turrisi Salvatore possessore della partita di Giangreco Rosario fu Giovanni per lire 34 42 sul canone di lire 3 44 sopra are 23 94, confinanti con Andrea Di Franco e Rosario Giangreco - 114. Litteri Giuseppe e Giovanni fu Emmanuele eredi del loro padre per lire 42 11 sul canone di lire 3 44 sopra are 25 11, confinanti con Indovina e Salvatore Litteri - 115. Divita Biagio e Giuseppe fu Cristofalo eredi del loro padre per lire 22 95 sul canone di lire 5 73 sopra are 42 87, confinanti con Liborio e Serafino Guerrera - 116. Fagiano Giuseppe maritali nomine di Guerrera Francesca fu Giuseppe erede del di lei padre per lire 213 13 sul canone di lire 11 47 sopra are 85 74, confinanti con Serafino Ferrara e Nicolò Scarlata - 117. Scarlata Croce ed Ignazio fu Nicolò erede del di lui padre per lire 9 17 sul canone di lire 2 29 sopra are 18 42, confinanti con Croce Scarlata e Luciano Scriminaci - 118. Scriminaci Luciano fu Luciano erede di suo padre per lire 15 64 sul canone di lire 1 95 sopra are 18 09, confinanti con Scarlata Nicolò e Giangreco Cristofalo - 119. Roccazzella D. Antonino e donna Carmela eredi del di loro fratello sac. D. Francesco per lire 412 36 sul canone di lire 22 92 sopra ettari 1 60, confinanti con Costa Angelo e Antonio Lodano - 120. Campanella Cristofalo fu Melchiorre maritali nomine di Indovina Francesca fu Luigi e Gambacurta Gaetano fu Antonino maritali nomine dell'altra sorella Filippa quali eredi del loro padre per lire 95 62 sul canone di lire 10 62 sopra are 74 36, confinanti con D. Giuseppe La Delfa e D. Francesco Roccazzella - 121. Salvia Salvatrice e Calogera fu Francesco eredi del loro padre per lire 94 79 sul canone di lire 4 78 sopra are 33 49, confinanti con Luigi Indovina e Giovanni Camiolo - 122. Bandazzo Cristofalo erede di suo zio Matteo Randazzo per lire 83 91 sul canone di lire 6 50 sopra are 45 55, confinanti con Luigi Indovina e Giovanni Camiolo - 123. Fiorenza Antonino fu Cristofalo erede di suo padre per lire 49 97 sul canone di lire 4 16 sopra are 28 80, confinanti con Michele Russo e Giosuè Cremona - 124. Crimona Filippo e Maddalena erede del loro padre per lire 23 97 sul canone di lire 5 99 sopra are 42 04, confinanti con Fiorenza Cristofalo e Busso Michele - 125. Salvo Ignazio fu Nicolò per lire 65 03 sul canone di lire 10 11 sopra are 71 01, confinanti con Parisi ed altri confini - 126. Trovato Francesco fu Antonino maritali nomine di Arena Concetta fu Luigi eredi del di lei padre per lire 72 67 sul canone di lire 4 03 sopra are 28 47, confinanti con Arena Luigi e Scriminaci Pasquale - 127. Bellone Salvadore e Giuseppe fu Angelo eredi del di loro padre per lire 12 11 sul canone di lire 1 72 sopra are 12 06, confinanti con Vincenzo Silvestri ed Arena Luigi - 128. Fagiano Giuseppe e Luciano fu Rocco eredi del loro padre per lire 192 25 sul canone di lire 16 sopra ettari 1 10 70, confinanti con Salamone Cristofalo e Luigi Arena - 129. Fagiano Rocco fu Giuseppe per lire 20 10 sul canone di lire 3 25 sopra are 24 11, confinanti con Salamone Cristofalo e Fagiano Rocco - 130. Trovato Salvadore e Filippo fu Antonino eredi del loro padre per lire 11 11 sul canone di lire 2 78 sopra are 32 82, confinanti con Cristofalo Pecora e Gabriele Costanzo - 131. Guerrera Rosario fu Giuseppe erede di suo padre per lire 50 99 sul canone di lire 3 05 sopra are 21 43, confinanti con Andrea Canizzo e Barbagallo, Cristofalo di Vita - 132. Trovato Filippo e Giuseppe fu Luigi eredi del di loro padre per lire 31 06 sul canone di lire 7 93 sopra are 55 60, confinanti con Andrea Cannizzo e Barbagallo Vincenzo - 133. Indovina Giuseppe fu Cristofalo per lire 109 45 sul canone di lire 6 43 sopra are 45 05, confinanti con Rosario Rizza ed Antonino Guerrera - 134. Rizza Rosario fu Cristofalo per lire 42 41 sul canone di lire 3 05 sopra are 21 43, confinanti con Luigi Trovato e Serafino Guerrera - 135. Maenza Sebastiano fu Cristofalo erede di suo padre per lire 28 68 sul canone di lire 4 78 sopra are 33 49, confinanti con Giacomo Lucciardi e Luigi Trovato - 136. Arena Primo fu Sebastiano per lire 16 82 sul canone di lire 1 52 sopra are 10 72, confinanti con Giuseppe Campione e Ignazio Salvio - 137. Salimeri Salvatore fu Epifanio per lire 9 94 sul canone di lire 2 48 sopra are 13 76, confinanti con La Martina Michele e Vinci Sebastiano - 138. Concetta Salvadore fu Ignazio per lire 7 65 sul canone di lire 1 19 sopra are 10 72, confinanti con Cosimano D. Giuseppe e Agostino Gentile - 139. Costanzo Cristofalo fu Carmelo erede di suo padre per lire 409 02 sul canone di lire 41 86 sopra ettari 2 34 46, confinanti con Prato Giuseppe e Parisi Fazio - 140. Campanella Cristofalo fu Melchiorre erede di suo padre per lire 116 53 sul canone di lire 4 18 sopra are 27 21, confinanti con Mardenga Filippo e Ferrara Francesco - 141. Mardenga Serafino fu Filippo erede di suo padre per lire 19 76 sul canone di lire 3 95 sopra are 22 10, confinanti con Melchiore e Gaetano Campanella - 142. Campanella Maria erede di suo padre per lire 36 80 sul canone di lire 10 54 sul canone di lire 2 63 sopra are 14 74, confinanti con Giuseppe Parisi e Luciano Indovina - 143. Furneri Epifanio fu Gaetano erede di suo padre per lire 66 08 sul canone di lire 7 22 sopra are 40 19, confinanti con Giuseppe Giusto e Gaetano Furneri - 144. Di Raimondo maes. Gaetano fu Michele possessore della partita di Torregrossa Luigi per lire 36 80 sul canone di lire 8 13 sopra are 42 87, confinanti con Antonino Pavone e Felice Oliveri - 145. Incardona Angelo fu Luigi per lire 107 75 sul canone di lire 8 79 sopra are 68 57, confinanti con Cristofalo Incardona e Serafino Russo - 146. Muavero Ambrogio fu Giuseppe erede di suo padre per lire 25 50 sul canone di lire 5 10 sopra are 38 51, confinanti con Luigi La Martina e Serafino Russo - 147. Mardengo Antonino fu Sebastiano maritali nomine di La Martina Giuseppa fu Luigi erede del di lei padre per lire 10 36 sul canone di lire 1 72 sopra are 13 66, confinanti con Giuseppe Muavero e Costantino Manusè - 148. Palermo Angelo fu Giuseppe erede di suo fratello Gaetano per lire 41 14 sul canone di lire 7 05 sopra are 50 65, confinanti con Luigi La Martina e Costantino Manusè - 149. Gambacorta D. Carmelo fu Onofrio erede di suo fratello sac. D. Michele per lire 108 29 sul canone di lire 6 50 sopra are 45 55, confinanti con Costantino Manusè e Nuccio Michele - 150. Torregrossa Antonino maritali nomine di Concetta Nuccio fu Michele erede del di lei padre per lire 29 09 sul canone di lire 1 72 sopra are 12 06, confinanti con Costantino Manusè e Michele Gambacurta - 151. Oliveri Agata fu Giuseppe erede di suo padre per lire 19 25 sul canone di lire 4 97 sopra are 35 50, confinanti con Ladelfa Luciano e Gangi Giuseppe - 152. Gangi Filippo, Salvatore e Carmelo fu Giovanni eredi del loro padre per lire 32 27 sul canone di lire 4 20 sopra are 31 48, confinanti con Oliveri Giuseppe e Ladelfa Luciano - 153. Ladelfa Antonino e Giuseppe fu Luciano eredi del loro padre per lire 25 78 sul canone di lire 4 36 sopra are 32 83, confinanti con Giuseppe Abbate e Rosario Oliveri - 154. Sortino Gaetano fu Giuseppe lire 78 50 sul canone di lire 3 50 sopra are 24 78, confinanti con Carmelo Profeta e Rosario Manusè - 155. Gangi Carmelo e Francesco fu Rosario eredi del di loro padre per lire 161 50 sul canone di lire 3 08 sopra ettari 1 43 69, confinanti con Gaetano e Filippo Roccazzella - 156. Recisi Gregorio fu Francesco erede di suo padre per lire 24 88 sul canone di lire 5 97 sopra are 41 70, confinanti con Recisi Cristofalo e Cristofalo Trovato - 157. Recisi Gregorio e Giuseppe fu Giovanni eredi del di loro padre per lire 15 64 sul canone di lire 3 90 sopra are 28 80, confinanti con Recisi Francesco e Trovato Cristofalo - 158. Cannizzo Filippo, Gaetano e Giuseppe fu Luigi eredi del loro padre per lire 61 20 sul canone di lire 3 02 sopra are 48 29, confinanti con Recisi Giovambattista e Rosario Manusè - 159. Toscano Cristofalo fu Giovanni erede di suo padre per lire 240 14 sul canone di lire 20 80 sopra ett. 1 45 36, confinanti con Carmelo Trovato e Epifanio Vetro - 160. Salvateri Filippo e Salvatore fu Rosario eredi del di loro padre per lire 29 21 sul canone di lire 3 85 sopra are 23 61, confinanti con Rosario Manusè e Cristofalo Arena - 161. Spampinato Maes. Salvatore fu Luigi per lire 32 68 sul canone di lire 5 01 sopra are 46 22, confinanti con Luigi Arena e Francesco Arena - 162. Guzzetta Angelo fu Giuseppe per lire 31 54 sul canone di lire 4 50 sopra are 31 48, confinanti con Arena Cristofalo e Santo Scarlata - 163. Colajanni Pasquale fu Luigi per lire 10 20 sul canone di lire 2 55 sopra are 17 75, confinanti con Gaetano Calandra e Santo Scarlata - 164. Più detto Colajanni possessore della partita d'Ignazio Furneri fu Giuseppe Solidali obbligati di detta partita Balsamo Ignazio fu Nicolò e Lizza Cristofalo fu Calogero per L. 25 92 sul canone di L. 2 59 sopra are 18 09, conf. con Cristofalo Liuzza ed Ignazio Balsamo - 165. Oliveri Francesco fu Giuseppe per lire 23 71 sul canone di lire 5 92 sopra are 42 53, confinanti con Francesco Arena ed erede di Luciano Vetro - 166. Arena Maria e Giuseppe fu Andrea eredi del di loro padre per lire 6 99 sopra are 48 90, confinanti con Andrea e Giuseppe Gentile - 167. Più detto Arena Giuseppe per lire 107 75 sul canone di lire 5 35 sopra are 42 87, confinanti con Cristofalo Ferrara e Francesco Giuliana - 168. Arena Cristofalo fu Croce possessore della partita di Ferrara Cristofalo solidale obbligate di detta partita Furneri Salvatore e Intile Giuseppe per lire 51 04 sul canone di lire 12 06 sopra are 90 76, confinanti con Arena Cristofalo e Stefano Chiella - 169. Naselli Giuseppe fu Agostino per lire 45 81 sul canone di lire 3 95 sopra are 29 13, confinanti con Orazio Naselli e Antonino Viavattene - 170. Palermo Liborio fu Calogero per lire 36 72 sul canone di lire 4 59 sopra are 32 15 confinanti con Naselli Orazio e Giuseppa - 171. Naselli Vincenzo fu Onofrio per lire 63 66 sul canone di lire 5 84 sopra are 40 86, confinanti con Palermo Giuseppe e Luigi Furneri - 172. Colajanni Pasquale fu Giovanni per lire 62 02 sul canone di lire 6 56 sopra are 45 97, confinanti con Cristofalo Orovato e Luciano di Vita - 173. La Delfa Antonino fu Terasio erede di suo padre per lire 46 75 sul canone di lire 4 25 sopra are 26 45, confinanti con La Delfa Carmelo e Serafino Arena - 174. Oliveri Giacomo e Maria fu Raffaele eredi del loro padre per lire 201 53 sul canone di lire 11 72 sopra are 73 2, confinanti con Calcedonio Palermo e Raffaele Oliveri - 175. Piazza Carmelo fu Giuseppe maritali nomine di Susanna Carmela fu Antonino erede del di lei padre per lire 10 76 sul canone di lire 2 72 sopra are 13 74, confinanti con Viavattene e Filippo Vicari - 176. Lattuca Francesco fu Calogero erede di suo padre per lire 141 27 sul canone di lire 6 10 sopra are 42 20, confinanti con Carmelo Parisi e Serafino Viavattene - 177. Parisi Carmelo e Filippo fu Cristofalo eredi del loro padre per lire 81 81 sul canone di lire 10 20 sopra are 74 03, confinanti - 178. Lattuca Francesco fu Calogero erede di suo padre per lire 13 09 sul canone di lire 1 65 sopra are 11 06, confinanti con Calogero Lattuca e la partita di sopra di lui stesso al n. 176 - 179. Piscitello Francesco fu Antonino maritali nomine di Corsello Anna fu Luigi erede del di lei padre per lire 131 82 sul canone di lire 9 07 sopra are 63 97, confinanti con Liberti Giuseppe e Francesco - 180. Contrafatto Gaetano maritali nomine di Fichera Rosaria fu Vito per lire 15 01 sul canone di lire 3 35 sopra are 23 44, confinanti con Serafino Viavattene e Francesco Arena - 181. Dalia Cristofalo fu Giuseppe per lire 39 10 sul canone di lire 5 95 sopra are 42 87, confinanti con Giuseppe Palermo e terre di Mandragati - 182. Più lo stesso Dalia maritali nomine di Oliveri Carmela fu Benedetto per lire 36 72 sul canone di lire 6 12 sopra are 48 90 - 183. Roccazzella Sebastiano fu Andrea per lire 8 24 sul canone di lire 2 06 sopra are 16 42, confinanti con Benedetto Oliveri fu Cristofalo ed altri confini - 184. Maenza Luigi fu Serafino maritali nomine di Gagliano Filippo fu Gaetano erede di suo padre per lire 103 40 sul canone di lire 10 33 sopra are 82 40, confinanti con Sebastiano Roccazzella e Benedetto Oliveri - 185. Giangreco Michele fu Luigi solidale di detta partita La Delfa Sebastiano fu Gaetano per lire 30 77 sul canone di lire 7 69 sopra are 53 93, confinanti con Luigi Trovato e Michelangelo Tuttobene - 186. Indovina Anna fu Mario solidale obbligate di detta partita Cristofalo Ragusa per lire 25 41 sul canone di lire 3 63 sopra are 24 11, confinanti con La Delfa Luciano e Defrancisci Mariano - 187. Parisi Francesco fu Cristofalo solidale di detta partita Pavone Antonino fu Rosario per lire 10 02 sul canone di lire 2 52 sopra are 20 10, confinanti con Antonino Pavone ed Angelo Bellone - 188. Arancato Michele fu Antonino solidale di detta partita Litteri Filippo fu Salvatore per lire 4 65 sul canone di lire 3 16 sopra are 23 11, confinanti con Egidio La Martina e Cristofalo Bardaro - 189. Profeta Santo fu Melchiorre solidale di detto Litteri Luigi fu Filippo per lire 128 46 sul canone di lire 6 69 sopra are 37 51, confinanti con Campanella Egidio e Pietro Faghino - 190. Vetri Maria vedova di Gulino Giuseppe solidale Scarlata Vincenzo fu Carmelo, per lire 74 95 sul canone di lire 3 05 sopra are 21 43, confinante con Filippo Nicastro e Cascia Giovanni - 191. Litteri Antonino fu Salvatore solidali di detta partita Luigi e Cristofalo Gangi per lire 95 77 sul canone di lire 4 40 sopra are 29 38, confinanti con Rocco Fagiano ed Angelo Bellone - 192. Giangreco Cristofalo fu Giovanni, solidale obbligato di detta partita Seminaci Giovanni e Luciano Arena fu Filippo per lire 34 85 sul canone di lire 4 36 sopra are 32 66, confinanti con Arcangelo Costa e Francesco Roccazzella - 193. Torregrossa Maes. Mariano per lire 42 39 sul canone di lire 4 75 sopra are 26 72, confinanti con D. Giuseppe Campione ed Agostino Gentile - 194. Liuzza Francesco fu Giovanni erede del di lei padre, solidale di detta partita Montenaro Domenico e Baca Giuseppe per lire 37 16 sul canone di L. 3 74 sopra are 28 13, confinanti con Balsamo Giuseppe e Mariano De Francisci - 195. Arcerìa Francesco fu Sebastiano per lire 97 79 sul canone di lire 5 01 sopra are 34 66, confinanti con Salvatore Spampinato e Cristofalo Scarlata - 196. Gangi Giuseppe, per la partita La Delfa Carmelo fu Giovanni per L. 50 26 sul canone di lire 1 91 sopra are 16 84, confinanti con Angelo Guzzetta e Terasio Ladelfa - 197. Guerrera Giuseppe fu Signorino solidale di detta partita Vicari ed Arena per lire 42 86 sul canone di lire 1 91 sopra are 16 08, confinanti con Francesco Arcervia e Trazzera - 198. Arena Luigi fu Ignazio solidale di detta partita Spampinato Maes. Salvatore per lire 135 85 sul canone di lire 6 84 sopra are 45 89, confinanti con Salvatore Spampinato ed Onofrio Vetro - 199. Oliveri Gaetano fu Cristofalo solidale di detta partita Alioloro Agata fu Andrea ed Arena Giuseppe per lire 49 06 sul canone di lire 3 05 sopra are 21 43, confinanti con Cristofalo Ferrara ed Ignazio Accurso - 200. Gioventì Mario fu Salvatore solidale, i suddetti Aliolera ed Accurso per lire 27 50 sul canone di lire 6 88 sopra are 64 31, confinanti con Filippo Scriminaci e Luigi Santamaria - 201. Ladelfa Luciano fu Giuseppe solidale di detta partita Aliolera ed Accurso per lire 48 95 sul canone di lire 4 07 sopra are 28 80, confinanti con Mario Gioventì e Gaetano Oliveri - 202. Palermo Giuseppe fu Nunzio ed Ignazio Stella partita Furneri Maes. Salvatore fu Felice ed Intile Giuseppe per lire 146 37 sul canone di lire 6 45 sopra are 45 21, confinanti con Salvatore Di Vita e Francesco Di Fede - 203. Trovato Luigi fu Gaetano solidale di detta partita Arena Gaetano e Croce per lire 32 51 sul canone di lire 1 40 sopra are 10 05, confinanti con Orazio Naselli e Serafino Viavattene - 204. Liberto Cristofalo fu Andrea solidale obbligato del di lui fratello Giuseppe e Prestifilippo Lorenzo per lire 78 09 sul canone di lire 5 21 sopra are 36 51, confinanti con Serafino Arena e Cristofalo Parisi - 205. Prato Filippo fu Michele solidale di detta partita Liberto Luigi fu Pasquale per lire 81 09 sul canone di lire 3 61 sopra are 20 27, confinanti con Franc. Pavone ed Antonino - 206. Indovina Ignazio fu Giuseppe solidale Incardona Ignazio fu Giuseppe per lire 31 08 sul canone di lire 10 16 sopra are 32 15, confinanti con Giuseppe Campione e Domenico Prestifilippo - 207. Rotondo Angelo fu Filippo erede di suo padre per L. 9 17 sul canone di lire 4 59 sopra are 16 8, confinanti con Silvio Gianforti Gaetano Indovina - 208. Arena Mariano fu Cristofalo erede di suo padre per lire 76 67 sul canone di lire 8 67 sopra are 48 57, confinanti con Serafino Furneri e Gius. Giambra - 209. Arena sac. D. Vito fu Salvatore erede di suo padre per lire 16 26 sul canone di lire 16 26 sopra are 91 10, confinanti con La Delfa D. Filippo e Serafino Bentivegna - 210. Torregrossa Luigi per la partita di Bellizzi Francesco solidale di detta Indovina Girolamo per lire 24 82 sul canone di lire 8 26 sopra are 57 95, confinanti con Francesco Bellizzi e Stefano Abate - 211. Tuttobene Cristofalo fu Antonino erede di suo padre per lire 5 29 sul canone di L. 5 29 sopra are 39 52 confinanti con Matteo Indovina e Santo Ragatuso - 212. Di Franco Lucio erede del di lei succero fu Carmelo Di Franco per lire 40 48 sul canone di lire 7 43 sopra are 49 91 confinanti con Pasquale Cristofalo e Pasquale Rosignolo - 213. Cafeci D. Vincenzo maritali nomine di D$^a$ Maria Di Martino vedova di Massimiano Costanzo per lire 61 20 sul canone di lire 61 20 sopra ettari 3 42 97, confinanti con .... - 214. Costanzo D. Cristofalo fu Carmelo e Consolo D. Francesco vedova di Cristofalo Costanzo per lire 27 50 sopra ettare 1 92, confinanti con Scarlata Gioacchino erede di Egidio per lire 105 57 sul canone di lire 27 50 sopra are 48 23, confinanti con la partita di Prato - 215. Regio Demanio per la partita degli ex-padri Riformati di Valguarnera per lire 62 72 sul canone di lire 8 15 sopra are 76 37, confinanti con Darsica Antonino ed erede Litteri - 216. Di Maria Stefano e Giuseppe fu Antonino erede del loro padre per lire 42 16 sul canone di lire 10 54 sopra are 60 29 confinanti con Pasquale Parisi ed Antonino Viavattene - 217. Maenza Giuseppe 29 47, sopra Fino erede di suo padre per lire 36 52 sul canone di L. 6 56 sopra are 45 89, confinanti con Gaetano Pannolina ed Angelo Incardona - 218. Parrinello Giuseppe e Nunzio per la partita d'Indovina Signorino per lire 74 29 confinanti con Giuseppe Cicerca e Filippo Balsamo - 219. Indovina Maria Nipote ed erede d'Indovina Francesco fu Luciano per lire 71 57 sul canone di lire 3 05 sopra are 21 43, confinanti con Luigi e Salvatore Camiolo - 220. Indovina Lucrezio fu Antonino erede del di lui padre per lire 16 87 sul canone di lire 4 21 sopra are 29 47, confinanti con Pasquale Parisi ed Antonino Viavattene - 221. Manusè Francesco e Cristofalo fu Costanzo erede del di loro padre per lire 31 sul canone di lire 5 16 sopra are 30 71 confinanti con Gaetano Palermo e Felice Oliveri - 222. Leone Concetta fu Nunzio posseditrice della partita di suo marito Furneri Giovanni per L. 87 97 sul canone di lire 8 80 sopra are 61 63, confinanti con Giovambattista Recisi e Rosario Manusè - 223. Lombardo donna Maria fu Francesco, possedittrice della partita di Scarlata tanto per lire 52 35 sul canone di lire 8 80 sopra are 61 63, confinanti con Giuseppe Scuzza - 224. Ferrara Francesca fu Filippo erede del di lei padre per lire 89 64 sul canone di lire 5 76 sopra are 41 19 confinanti con Santo Scarlata ed Ignazio Accursa - 225. Arena Maria fu Andrea moglie di Vincenzo Stazzone per lire 65 36 sul canone di lire 5 35 sopra are 42 87, confinanti con Andrea Arena e Giuseppe Intile.

Condannare tutti i suddetti convenuti a stipulare a proprie spese in favore degl'istanti, quali direttari delle terre rispettivamente come sopra possedute, l'atto d'obbligo con i soliti patti domenicali, ed a fornirne la rispettiva copia esecutiva ai direttari medesimi quali figli ed eredi e rappresentanti il fu signor D. Benedetto Maria Trigona Bne di Mandrascati, e ciò fra due mesi di detta notificazione della sentenza da emettersi, elasso il quale, senza adempimento, dichiarare devolute le terre di sopra descritte contro tutti coloro che mancheranno alla stipulazione suddetta, e condannarli al rilascio delle rispettivamente come sopra possedute, facoltando gli istanti ad impossessarsene col ministero d'usciere, e colla forza pubblica.

Condannare i convenuti alle spese con sentenza da eseguirsi non ostante l'appello senza cauzione.

Salvo ad aggiungere altre domande in ogni stato della causa, e l'esperimento di ogni altro diritto ed azione nelle più ampie forme.

Salvo a far buoni ai suddetti debitori i pagamenti legittimi che dimostreranno di aver fatto in conto dei rispettivi arretri.

E infine dichiarato ai detti convenuti che il signor Michele Giordano, procuratore legale presso il detto tribunale, ivi domiciliato, rappresenterà gl'istanti, e che i documenti giustificativi delle dette domande, tanto per le qualità e rappresentanza degli attori, quanto per quelle dei convenuti, ed atti ricognitivi, saranno depositati nella cancelleria del tribunale civile di Caltanissetta acciò i convenuti ne prendano comunicazione nei termini di legge, insieme al mandato del suddetto procuratore.

Il presente, da me firmato, è stato consegnato a questo tipografo del giornale il *Messaggiere*, destinato in questa provincia per gli annunzi giudiziari, onde inserirlo in esso giornale; ed una copia del medesimo, da me usciere collazionata e firmata, è stata rimessa al direttore della *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* per essere inserita in essa gazzetta, onde servire di pubblici proclami ai sensi dell'art 146 del Codice di procedura civile, ed in adempimento della suddetta deliberazione.

Per copia conforme:

2850 ANGELO MARCHESE, usciere.

**Avviso.**

Il signor G. H Saul, dimorante nel Villino la Pace viale Macchiavelli, fuori la porta Romana, rende noto al pubblico che pagando a pronti contanti tutto ciò che occorre per la sua famiglia non riconoscerà debito alcuno fatto a di lui nome dalle persone addette al suo servizio.

2875 G. H. SAUL.

**Avviso.** 2869

Il causidico Giovanni Battista Barberis, già procuratore capo esercente avanti al tribunale civile e correzionale di Saluzzo, dichiara per tutti gli effetti di cui all'art. 69 della legge 17 aprile 1859, n. 3368, di avere cessato da tale esercizio a partire dal primo del mese di gennaio prossimo pass., per cui si provvederà a senso di legge per lo svincolo della cauzione a tale effetto da esso prestata.

Saluzzo, il 21 agosto 1870.

FRASCA, proc. capo.

**Avviso per aumento del sesto.**

Il sottoscritto fa noto che al pubblico incanto del dì 30 agosto cadente il signor Olinto Sellari rimase liberatario per il prezzo di lire 228 80 dell'infrascritto stabile:

*Descrizione dello stabile.*

Una cantina nel Borgo Vecchio di Scansano, rappresentata in sezione Y, particella 361, articolo di stima 319, con rendita imponibile di lire 12 36, a confine dei signori eredi Ghio, Silvestro Vecchieschi, Olinto Sellari e detto Borgo.

Stato volontariamente venduto detto immobile sulle istanze del signor Giuseppe Sellari, tutore della signora Lucia Gimignani, e mandatario dei signori Giovanni Battista, Domenico, Francesca e Maria Gimignani, comproprietari dell'immobile stesso.

Che il termine utile all'aumento del sesto sul prezzo della vendita scade il dì 14 settembre 1870, e potrà farsi da chiunque abbia eseguiti i prescritti depositi a forma di legge.

Dalla cancelleria della pretura di Scansano.

Li 31 agosto 1870.

2889 GIO. BATT. GIULI, canc.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA.